

Verbale n. **89**

Seduta pomeridiana dell'11 dicembre 2024

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.40

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 89ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Budai.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione** sulla **“Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2025” – NADEFR 2025**

(Relatore di maggioranza: **BASSO**)

(Relatore di minoranza: **CARLI, HONSELL**)

**e sui seguenti disegni di legge:**

“Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027” **(31)**

“Legge di stabilità 2025” **(32)**

“Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027” **(33)**

(Relatori di maggioranza: **CALLIGARIS, BASSO, DI BERT, CABIBBO**)

(Relatori di minoranza: **CARLI, MORETUZZO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE dà subito la parola alla consigliera FASIOLO, ieri in congedo, la quale svolge ora un proprio intervento in sede di discussione generale e conclude con l'auspicio che il Consiglio possa terminare l'ultima giornata di lavoro prevista, in un orario ragionevole, al fine di mantenere alta, fino alla fine, la debita attenzione.

A questo punto, il PRESIDENTE si unisce convintamente all'auspicio testè formulato e, prima di dare la parola per l'ultimo intervento prenotato, comunica il ritiro degli emendamenti S 4.53, S 7.28 e dell'emendamento S 2.26.4, che il consigliere Cabibbo fa subito proprio.

Il consigliere MAURMAIR, quindi, svolge l'ultimo intervento in discussione generale.

Il PRESIDENTE, anche alla luce dell'intervento testè effettuato dal consigliere Maurmair, precisa che l'attività consiliare di quest'anno è dipesa principalmente dal numero di provvedimenti legislativi depositati.

La consigliera CELOTTI, chiesta ed ottenuta la parola, comunica il ritiro degli emendamenti S 4.41.2, S 7.22 e S 8.28 e, nel contempo, l'aggiunta della firma del consigliere Martines all'emendamento C 3 novies.2.

Il PRESIDENTE, nell'informare l'Aula che ora si procederà alle repliche, precisa che per ciascuno dei Relatori Honsell, Carli e Basso, vi sarà un'unico intervento complessivo sulla NADEFR 2025 e sui disegni di legge n. 31 (Collegata) e n. 32 (Stabilità).

Nel frattempo, fuori microfono, la consigliera Spagnolo notifica l'aggiunta della propria firma, con l'assenso del primo firmatario, agli emendamenti S 2.32, C 3 octies.1, S 4.40, S 4.41, S 6.34, S 7.23, S 8.41, S 8.42, S 8.43, S 8.44, S 8.45, S 8.51 ricollocato con nuova numerazione S 75.1 e, infine, S 8.52, ricollocato con nuova numerazione S 75.2.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, MORETUZZO e CARLI ed i Relatori di maggioranza CABIBBO e DI BERT.

Il PRESIDENTE informa l'Aula del ritiro dell'emendamento S 6.44.

Sempre in sede di repliche, intervengono i Relatori di maggioranza BASSO e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessora ZILLI.

Il Relatore di minoranza CARLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione per visionare gli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE, prima di sospendere la seduta, pone in votazione la seguente proposta di Risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2024):

*"Il Consiglio regionale*

*Premesso che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025:*

- è disciplinata dalla normativa nazionale sull'armonizzazione dei bilanci e, in particolare, dall'articolo 36 del decreto legislativo 118/2011;*
- è redatta secondo le modalità previste dall'allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo che definisce il sistema di programmazione delle Regioni garantendo un forte raccordo con il processo di programmazione economico finanziaria dello Stato il quale, a sua volta, è integrato nel ciclo di programmazione europeo;*
- ai sensi dell'articolo 118 ante del regolamento interno:*
- è stata presentata dalla Giunta al Consiglio per garantire la necessaria coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale;*
- è stata assegnata il 15 novembre 2024, unitamente agli altri strumenti della manovra di bilancio, alla I Commissione integrata con parere delle Commissioni permanenti per le parti di rispettiva competenza;*
- tutte le Commissioni di merito hanno espresso parere favorevole, a maggioranza, sulle parti di rispettiva competenza;*
- è stata approvata, a maggioranza senza modifiche, dalla I Commissione integrata nella seduta del 29 novembre 2024;*
- la I Commissione integrata riferisce all'Assemblea, depositando la propria relazione entro il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari cui è allegata una proposta di risoluzione consiliare;*

*Esaminato il documento;*

*Valutato che:*

- si tratta di un documento programmatico con cui la Regione riprende e ulteriormente dettaglia gli interventi già pianificati nel DEFR per coordinare gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal DEF dello Stato;*

- contiene l'aggiornamento delle indicazioni che caratterizzeranno l'attività legislativa, regolamentare e operativa della Regione nel corso del 2025;
- contiene inoltre il quadro finanziario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il 2025, nonché gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate;
- definisce, nello specifico, le dotazioni finanziarie, i singoli interventi, con le relative scadenze, e le strutture organizzative responsabili della loro attuazione esplicitando in modo analitico quali sono i risultati attesi dall'azione amministrativa e quali sono le politiche da adottare per la loro realizzazione;
- è strutturato in due parti e in un allegato:
  - la prima parte, curata dall'Ufficio di statistica della Regione, descrive il quadro complessivo di riferimento tramite l'analisi di indicatori statistici di contesto, con l'obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale anche attraverso le previsioni di sviluppo dei principali indicatori in confronto con i rispettivi nazionali. L'analisi affianca i dati congiunturali relativi alla demografia, all'impresa, alle condizioni di vita e al lavoro con le più recenti stime previsionali di carattere macroeconomico regionale, nonché gli indicatori di benessere e di qualità sociale, selezionati tra quelli di BES e quelli proposti dalle Nazioni Unite per il monitoraggio degli SDGs in linea con la legge 163/2016. A completamento del quadro di analisi di contesto è presentato il focus sull'andamento dei principali aggregati di finanza pubblica e dei redditi da lavoro dipendente della pubblica amministrazione;
  - la seconda parte, a garanzia del raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria, bilanci di previsione annuale e triennale e delle performance, rappresenta, nel ciclo della pianificazione strategica regionale, il momento della programmazione economico-finanziaria con la descrizione delle politiche regionali per singole missioni di spesa e dei principali risultati attesi, con l'indicazione delle Direzioni centrali e delle Strutture della Presidenza responsabili dell'attuazione. A conclusione della seconda sezione viene descritta la previsione delle risorse a disposizione e vengono illustrate le politiche finanziarie e fiscali regionali con il quadro delle spese 2025-2027;
  - l'allegato contiene, in coerenza con il programma di governo, gli indirizzi per il triennio agli enti strumentali controllati e partecipati e alle società controllate e partecipate, agli organismi strumentali e per le attività delegate dall'Amministrazione a cui la Regione demanda il perseguimento dei propri fini istituzionali, precisando per ciascun soggetto le attività, la partecipazione regionale, le risorse finanziarie trasferite e i principali risultati ottenuti nell'ultimo esercizio;

Tutto ciò considerato,

delibera

di approvare la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025

e

impegna la Giunta

a perseguire le indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste nella Nota di aggiornamento al DEFR 2025 e a dare attuazione alle politiche regionali declinate negli obiettivi strategici e programmatici di finanza pubblica ivi contenuti.

che viene approvata (votazione n. 1.1: favorevoli 18; contrari 17).

La seduta viene così sospesa alle ore 16.30.

La seduta riprende alle ore 17.21.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che si passa quindi all'esame dell'articolato dei disegni di legge.

All'articolo 2 del ddl n. 31 - Collegata sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.1)

"1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*<<3 bis. Al comma 1 dell'articolo 32 della Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) dopo le parole <<case di ospitalità,>> sono aggiunte le seguenti <<alloggi del pellegrino>>.*

3 ter. Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

*<<8 bis. Gli alloggi del pellegrino sono forme di ospitalità situate lungo i cammini di cui all'articolo Art. 69 quater (Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia), e comunque a distanza non superiore a settecento metri dal loro tracciato.*

*8 ter. Gli alloggi di cui al comma 8 bis, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici, enti religiosi o associazioni di ospitalità, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini.*

*8 quater. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con delibera di Giunta Regionale.*

*8 quinquies. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.*

*8 sexties. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con delibera di Giunta Regionale, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.*

*8 septies. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:*

*a) permanenza massima di una notte;*

*b) gratuità dell'accoglienza.*

*8 octies. I gestori delle strutture di cui al comma 8 bis comunicano al SUAP del comune competente per territorio gli alloggi destinati al pellegrino, indicando anche il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. La comunicazione è corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sul possesso dei requisiti individuati con delibera di Giunta Regionale e di quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, e prevenzione incendi.*

*8 nonies. Il comune competente per territorio sulle dichiarazioni di cui al comma 8 octies effettua i controlli di cui al d.p.r. 445/2000 e laddove all'esito delle verifiche emerge la non veridicità delle dichiarazioni rese, ordina la chiusura dell'attività.*

*8 decies. Il provvedimento di cui al comma 8 nonies viene adottato previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990, fatte salve ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, in particolare a motivo della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'igiene e la pubblica incolumità.*

*8 undecies. I soggetti di cui al comma 8 octies sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.*

8 duodecies. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 8 octies registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun pellegrino e le comunicano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.>>

Nota: Gli alloggi del pellegrino sono già noti e previsti da normative dedicate a livello internazionale e recentemente definiti in Umbria con la legge regionale n. 23 del 28 ottobre 2024. Come ricorda il Ministero del Turismo "le attività di ospitalità svolte a titolo gratuito non sono soggette all'obbligo di Codice Identificativo Nazionale". Difatti, verosimilmente, le attività di ospitalità a titolo gratuito "non pregiudicano la realizzazione delle finalità sottese all'art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, che risiedono nell'esigenza di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità. Resta fermo che il rigoroso accertamento in merito allo svolgimento dell'attività a titolo meramente gratuito debba essere condotto sulla base delle circostanze del caso concreto.

Si precisa che le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta".

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (2.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Al comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole <<se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono>> sono sostituite dalle parole <<con particolare riferimento agli interventi che sostengono microcredito, crediti di importo inferiore a 70.000 euro e>>.>>.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

B) Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio nell'ambito della delega di funzioni prevista dalla normativa regionale in materia di attività produttive e di ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione quadro, in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta presentata di concerto dagli Assessori competenti per materia.

3 ter. La convenzione quadro di cui al comma 3 bis definisce le attività amministrative e contabili della Regione e delle Camere di commercio in relazione alla gestione dei procedimenti contributivi delegati, con particolare riferimento ai parametri per determinare il rimborso delle spese per le attività delegate.

3 quater. Nelle more dell'approvazione della convenzione quadro di cui al comma 3 bis continuano ad applicarsi le convenzioni sottoscritte ai sensi degli articoli 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e di cui all'articolo 97, comma 2, della legge regionale Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) nonché le convenzioni di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);
- b) articolo 4, commi da 6 a 12 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
- c) articolo 4, commi da 11 a 17, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali);
- d) articolo 4, commi da 9 a 14 e da 33 a 39, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);
- e) articolo 4, commi da 1 a 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Legge di assestamento del bilancio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).>>.  
La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale."

POZZO, CARLI

Emendamento modificativo (2.3)

"Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Alla legge regionale 05 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>) all'articolo 105, comma 2, dopo la lettera h) si aggiungono le seguenti:

<<i) un'analisi circa gli eventuali effetti dal punto di vista occupazionale, con una fotografia sul numero di addetti e sulle tipologie contrattuali e con un resoconto dei livelli salariali;

j) l'incidenza e gli effetti del commercio online sul sistema del commercio e della vendita regionali.>>.

MENTIL, POZZO, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.4) RICOLLOCATO al 2.26.3 del DDL 32

"Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), all'articolo 35, comma 7, dopo le parole <<per lo sviluppo turistico.>> sono inserite le parole: <<Nel caso di progetti unitari che interessino più comuni, il contributo massimo complessivo è aumentato del 30 per cento per ognuno dei comuni interessati oltre al comune capofila.>>."

MORANDINI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (2.5)

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del CLUB ALPINO ITALIANO – Friuli Venezia Giulia (ora Gruppo Regionale Club alpino italiano – Friuli Venezia Giulia), il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), con il decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio n. 7776/GRFVG del 27 febbraio 2024, per le spese indicate nel Programma regionale delle iniziative 2024 e per le spese di funzionamento, sostenute e da sostenere entro il termine del 30 giugno 2025, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.>>.

Nota: L'emendamento autorizza la conferma del contributo al CAI per le spese di funzionamento e di attuazione del Programma delle iniziative 2024, previa presentazione da parte del beneficiario di apposita istanza, dando il termine per sostenere le spese al 30 giugno 2025, come richiesto dal CAI FVG, mentre rimane invariato il termine di presentazione della rendicontazione al 30 settembre 2025, come fissato dal decreto di concessione n. 7776/GRFVG del 27 febbraio 2024.

*L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

MORANDINI, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, MAZZOLINI, BERNARDIS, POLESELLO, BOLZONELLO

Emendamento modificativo (2.6)

1. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. I contributi straordinari concessi nell'anno 2024 a valere sulla linea contributiva di cui all'articolo 2, commi 9-13 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 possono essere erogati ai beneficiari in via anticipata, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002 n.14, nella misura del novanta per cento del contributo concesso.

3 ter. Ai fini della erogazione del contributo in via anticipata di cui al comma 3 bis, i beneficiari dei contributi ivi previsti devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio Turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.>>.

Nota: L'emendamento autorizza l'erogazione in via anticipata nella percentuale del 90% dei contributi straordinari concessi nell'anno 2024 alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale alpini (ANA) per la ristrutturazione ed il completamento delle loro sedi, a valere sulla linea contributiva di cui all'articolo 2, commi 9-13 della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16.

*L'emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.6.1) RICOLLOCATO al 2.26.8 del DDL 32

"All'articolo 2 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. All'articolo 16 comma 1 della Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 le parole "5.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "7.500 abitanti"."

Nota: l'emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.6.2) RICOLLOCATO al 2.26.9 del DDL 32

"1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppompresa)) è inserito il seguente comma:

<<6 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6 per l'anno 2025, in via sperimentale, la spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro. Nel caso di negozi presenti nelle aree interne, la spesa ammessa per la presente misura non può essere inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro. Nel caso di negozi presenti in località altrimenti prive di servizi commerciali, la spesa ammessa per la presente misura non può essere inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro. Nel caso di imprese che gestiscano negozi di vicinato in più comuni, i contributi per i singoli negozi sono cumulabili con possibilità di deroga dai limiti dimensionali delle microimprese.

6 ter. Sempre in via sperimentale per l'anno 2025, il contributo di cui al comma 1 viene erogato anche per il sostegno dei costi relativi alla costituzione od organizzazione di reti di negozi di prossimità, anche in forma di cooperativa, con il riconoscimento di costi legati ad aspetti commerciali, marketing, formazione, consulenze strategiche.>>."

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.6.3)

"Nel testo dell'articolo è apportata la seguente modifica:

A) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. L'Amministrazione regionale introduce forme di premialità a favore delle imprese con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia che riconoscono ai propri dipendenti aumenti retributivi conseguenti all'applicazione di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015. Tali aumenti devono essere documentati con riferimento all'aumento medio della retribuzione annua lorda del personale dipendente impiegato sul territorio regionale riferito all'anno precedente la presentazione di un'istanza di contributo a valere sui canali di finanziamento regionali.

3 ter. In attuazione del comma 3 bis l'Amministrazione regionale può stabilire nelle discipline dei procedimenti contributivi diretti a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, i criteri per accedere alle seguenti premialità:

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.>>.”

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

CALLIGARIS, GHERSINICH

Emendamento modificativo (2.6.4)

“1, All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Al fine di garantire la valorizzazione del centro storico, la miglior fruizione dell'area costiera turistico- balneare e il complessivo sviluppo turistico del Comune di Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare parzialmente, nella misura di 1.316.000 euro, il contributo già concesso al Comune stesso con decreto del Direttore del Servizio competente 16 novembre 2012, n. 1766/PROD/TUR, e allo stesso liquidato nell'ambito delle operazioni del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, come evidenziato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 21 giugno 2019, per l'allargamento della galleria "Nazario Sauro" quale opera di collegamento viario tra la costa e il centro del Comune di Muggia.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muggia presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che intende realizzare, Con il decreto di conferma del contributo è fissato un nuovo termine per la rendicontazione della spesa.>>.”

Nota tecnica: L'emendamento prevede la conferma del contributo già concesso e liquidato al Comune di Muggia per la valorizzazione del tratto costiero Porto San Rocco - Punta Olmi con finalità turistico balneare.

La norma recepisce la richiesta del Comune di Muggia motivata dalla necessità di consentire la parziale copertura dell'opera di infrastrutturazione viaria che rappresenta uno snodo strategico di particolare rilievo per lo sviluppo turistico del Comune stesso. La galleria e conseguentemente il suo allargamento, è funzionale alla valorizzazione del centro storico, alla miglior fruizione dell'area costiera turistico-balneare e al complessivo sviluppo turistico del Comune.

Nota finanziaria

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

E all'articolo 2 del ddl n. 32 - Stabilità sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL

Emendamento modificativo (2.1)

I commi da 1 a 2 dell'articolo 2 sono soppressi.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole <<unità abitative ammobiliate ad uso turistico>> si aggiungono le seguenti: <<nelle aree in cui il turismo non sia ancora sviluppato>>.

Nota: Non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.3)

"1. Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. L'amministrazione regionale, al fine di valorizzare la fonte delle Terme Romane e il sito Lacus Timavi su cui insistono, sede di rovine e reperti archeologici, è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Monfalcone di 5 milioni di euro per i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale, ivi compreso il rinnovo ed il potenziamento degli arredi ed attrezzature e la riqualificazione dell'area.

21 ter. La domanda per il trasferimento delle risorse di cui al comma 21 bis è presentata dal Comune di Monfalcone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

21 quater. Per le finalità previste dal comma 21 bis è destinata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22 (NI S/ \_\_\_\_\_).>>."

COPERTURA:

=====TABELLA B RELATIVA ALL'ART. 2=====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
| 2025: - 5.000.000,00 | 2026: | 2027: |  
-----

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.4) RICOLLOCATO 1.4.1

"1. Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 sono inseriti i seguenti:

<<3 quater. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, dimostrano di aver favorito l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

3 quinquies. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 quater sono determinati con apposito regolamento.>>.

21 ter. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3 quater, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 21 bis, sono previste minori entrate per complessivi 300.000 euro, suddivisi in

ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.>>.”

COPERTURA:

=====TABELLA B RELATIVA ALL'ART. 2=====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
| 2025: - 300.000,00 | 2026: | 2027: |  
-----

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.5) RICOLLOCATO 1.4.2

“1. Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 sono inseriti i seguenti:

<<3 quater. L'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, è ridotta dello 0,92 per cento per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, dimostrano di aver applicato un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi ai propri dipendenti.

3 quinquies. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 quater sono determinati con apposito regolamento.>>

21 ter. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3 quater, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 21 bis, sono previste minori entrate per complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.>>.”

COPERTURA:

=====TABELLA B RELATIVA ALL'ART. 2=====

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
| 2025: - 300.000,00 | 2026: | 2027: |  
-----

HONSELL

Emendamento modificativo (2.6)

“1. All'articolo 2, dopo il comma 21, sono aggiunti i seguenti:

<<21 bis. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle strutture ricettive della Regione al fine di promuovere la sostenibilità e incentivare l'ottenimento di certificazioni ambientali riconosciute.

21 ter. I contributi di cui al comma 21 bis sono destinati a coprire fino a un massimo di 20.000 euro per singola struttura ricettiva, le spese sostenute per:

a) consulenze tecniche e organizzative necessarie all'ottenimento della certificazione ambientale;

b) formazione del personale in materia di sostenibilità ambientale.

21 quater. Possono accedere ai contributi di cui al comma 2 le strutture ricettive con sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia che presentino domanda secondo le modalità e i termini stabiliti con apposito regolamento regionale.

21 quinquies. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese ammissibili, i criteri di valutazione delle domande, dando priorità a interventi ad elevato impatto ambientale positivo e a strutture localizzate in aree di pregio naturalistico o aree interne da valorizzare e le procedure per la gestione e il monitoraggio delle risorse stanziate.

21 sexies. La Regione Friuli Venezia Giulia garantisce la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse stanziate mediante la pubblicazione di una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate, comprensivo dell'elenco delle strutture beneficiarie e dei risultati ambientali conseguiti.

21 quinquies. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (NI)>>.”

Nota: La norma introduce una serie di disposizioni volte a promuovere la sostenibilità ambientale nelle strutture ricettive della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il supporto economico per il conseguimento di certificazioni ambientali riconosciute. Tali misure mirano a incentivare il turismo sostenibile favorendo l'adozione di pratiche ambientali virtuose e certificazioni riconosciute, migliorare la competitività delle imprese turistiche e contribuire alla valorizzazione del territorio regionale, in particolare delle aree di pregio naturalistico e delle zone interne.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA B (RELATIVA ALL'ART. 2)

MISSIONE 07: TURISMO

PROGRAMMA 1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: + 1.000.000 | 2026: -- | 2027: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: - 1.000.000 | 2026: -- | 2027: --

BALLOCH, PISANI

Emendamento modificativo (2.7)

“1. Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Le domande di incentivi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 82-85 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che non sono state finanziate per incapienza di fondi stanziati nel 2024, possono essere finanziate nel limite di 24.000 euro mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2025.

21 ter. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 24.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con conseguente riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/69216)>>.”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE

S/69216 CONTRIBUTI ALLE GUIDE TURISTICHE PER ACQUISTO DI RADIO TRASMETTITORI CON AURICOLARI PER VISITE GUIDATE L.R. N.7 DEL 2024 ART. 2 COMMA 82

CASSA 2025 +24.000 euro

CAPITOLO DI PRELIEVO

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 2025 - 24.000 euro

Nota: L'emendamento autorizza l'Amministrazione regionale (e, in particolare, il competente Servizio della Direzione centrale attività produttive e turismo) a dare copertura alle domande pervenute nel corso del 2024 sul canale contributivo straordinario introdotto dall'articolo 2, commi 82-85 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 e non concesse con il decreto citato in norma per carenza di risorse.

Con la presente disposizione si garantirebbe la copertura di tutte le domande di contributo straordinario ritualmente pervenute e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dotando così le guide turistiche richiedenti della strumentazione prevista.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.8)

“1. Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di promuovere il turismo lento e sostenibile, individuare e fidelizzare una importante quota di viaggiatrici e viaggiatori che si riconoscono nello slow travel e valorizzare i cammini e le ciclovie turistiche del territorio del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, concernente lo sviluppo di una rete di ospitalità extra alberghiera pubblica per l'ospitalità collettiva (quali ostelli, bivacchi fissi, rifugi).

21 ter. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22.>>.”

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 30.000 |2026 - |2027 - |

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Subemendamento modificativo al 2.9 (2.8.1)

“1. All'emendamento 2.9 il comma 21 ter è soppresso.”

Non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.9)

*"1. Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:*

*<<21 bis. Al fine di prevenire gli effetti negativi dell'iperturismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a individuare, di concerto con i Comuni e Promoturismo FVG, zone o aree ad alta densità turistica in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione.*

*21 ter. Per le finalità previste dal comma 21 bis si provvede a valere sullo stanziamento della Missione 07 (Turismo) – Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027>>."*

**MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN**

*Subemendamento all'emendamento 2.10 (2.9.1)*

*"1. Dopo le parole <<di cui alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3>> si aggiungono le parole <<e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato>>."*

*Non comporta oneri finanziari.*

**MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI**

*Emendamento modificativo (2.10)*

*"1. Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:*

*<<21 bis. Al fine di sostenere le filiere corte e le produzioni locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a includere, nell'ambito dei finanziamenti ai distretti del commercio di cui alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, i mercati agricoli e le attività culturali e di promozione a essi collegati, sia in strutture pubbliche coperte che con strutture mobili su suolo pubblico.*

*21 ter. Per le finalità previste dal comma 21 bis è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>."*

*COPERTURA:*

*MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI*

*PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI*

*TITOLO 1 - SPESE CORRENTI*

*CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49*

*|2025 - 200.000,00 |2026 -- |2027 -- |*

**MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI**

*Emendamento modificativo (2.11)*

*"1. Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:*

*<<21 bis. Al fine di prevenire gli effetti negativi dell'iperturismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un osservatorio regionale che miri a studiare il fenomeno e indirizzare le azioni per promuovere e sostenere le forme di turismo lente e rispettose del territorio.*

*21 ter. Con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è individuata la composizione dell'osservatorio e le sue modalità di funzionamento.*

*21 quater. Per le finalità previste dal comma 21 bis è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisi in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione 07 (TURISMO) – Programma 1 (SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente*

variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.”

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 - PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
|2025 - 70.000 |2026 - 70.000 |2027 -40.000 |  
-----

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.12)

“Nel testo dell’articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un finanziamento per opere di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire in Comune di Osoppo per la realizzazione di interventi sulla viabilità della zona industriale.

21 ter. Il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 21 bis, corredata della documentazione prevista dall’articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell’avvio dei lavori.

21 quater. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l’esecuzione dell’intervento di cui al comma 21 bis, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalle leggi regionali 14/2002 e 3/2015 per quanto applicabili.

21 quinquies. L’assegnazione di cui al comma 21 bis non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

21 sexies. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2025 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (NI S/69410)>>.

B) Dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo alla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. per finanziare studi di fattibilità per lo sviluppo, anche attraverso la Costituzione di un Consorzio di Sviluppo Economico Locale, delle politiche industriali regionali volte alla rigenerazione dei poli industriali e delle aree dismesse, per favorire la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali in aree produttive ecologicamente attrezzate, supportando investimenti sostenibili che valorizzino i fattori ESG e l’espansione delle Comunità energetiche.

21 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 bis è presentata dalla società Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

21 quater. Per le finalità previste dal comma 21 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 150.000

per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (NI S/69411)>>.

C) Al comma 22 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

TITOLO 1 - Spese correnti

769/S SPESE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE

L.R. N. 53 DEL 1981 ART. 42, L.R. N. 18 DEL 2016 ART. 29

-----

CASSA	0,00	2025	0,00	2026	53.333,33	2027	0,00
-------	------	------	------	------	-----------	------	------

-----

TITOLO 1 - Spese correnti

-----

CASSA	0,00	2025	30.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

-----

PROGRAMMA 10-Risorse umane

-----

CASSA	0,00	2025	30.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

-----

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

-----

CASSA	0,00	2025	30.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	-----------	------	------	------	------

-----

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

8259/S CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER L'ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP DI SPONSORIZZAZIONE PER ATLETI E SQUADRE SPORTIVE PER SVILUPPO ATTRATTIVITA' DESTINAZIONI TURISTICHE

L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 9

-----

CASSA	0,00	2025	800.000,00	2026	800.000,00	2027	800.000,00
-------	------	------	------------	------	------------	------	------------

-----

9187/S FINANZIAMENTO A PROMOTURISMOFVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE

L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B

-----

CASSA	0,00	2025	-800.000,00	2026	-800.000,00	2027	-800.000,00
-------	------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

-----

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

---

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

---

MISSIONE 07 – Turismo

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

---

MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69410/S CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI (COSEF) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA VIABILITA' DELLA ZONA INDUSTRIALE NEL COMUNE DI OSOPPO  
L.R. STAB. N.1 DEL 2024 ART. 2

---

CASSA 0,00 2025 500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

---

CASSA 0,00 2025 500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

PROGRAMMA 5 - Viabilità e Infrastrutture stradali

---

CASSA 0,00 2025 500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

---

CASSA 0,00 2025 500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

TITOLO 1 - Spese correnti

69411/S FINANZIAMENTO ALLA SOCIETA' INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A. PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE  
L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 2

---

CASSA 0,00 2025 150.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA 0,00 2025 150.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

8054/S INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE PER LA STIPULA DI CONTRATTI REGIONALI DI INSEDIAMENTO

L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 60 COMMA 1, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 83 COMMA 3 LETT. 8, L.R. N. 3 DEL 2015 ART. 6, L.R. N. 6 DEL 2019 ART. 46 COMMA 2, L.R. N.22 DEL 2022 ART. 2 COMMA 3

---

CASSA 0,00 2025 -500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

---

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

---

CASSA 0,00 2025 -500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato

---

CASSA 0,00 2025 -350.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 - Spese correnti

7005/S ATTUAZIONE DI INTERVENTI ANALIZZATI ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. A, L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. B, L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. C

---

CASSA 0,00 2025 80.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

10052/S INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI SERVIZI DI PROSSIMITA' OFFERTI DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' LOCALE

L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 16

---

CASSA 0,00 2025 - 80.000,00 2026 0,00 2027 0,00

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

---

PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 0,00

---

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

TITOLO 1 - Spese correnti

8562/S SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A SUPPORTO TRASVERSALE DELLE ATTIVITA' DELLA DIREZIONE DDLP N.28 DEL 2024 ART. 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 ART. 3 COMMA 1 LETT. SS

---

CASSA 0,00 2025 -30.000,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA 0,00 2025 -30.000,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00

---

PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

---

CASSA 0,00 2025 -30.000,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00

---

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

---

CASSA 0,00 2025 -380.000,00 2026 70.000,00 2027 70.000,00

---

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

68107/S FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA RICONVERSIONE DI AREE INDUSTRIALI DISMESSE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI PRODUZIONE DI IDROGENO DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI

L.R. N. 13 DEL 2023 ART. 2 COMMA 22

CASSA 0,00 2025 5.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00

68745/S CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ONERI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI.

L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 77/2 COMMA 2 LETT. B, L.R. N. 16 DEL 2023 ART.2

CASSA 0,00 2025 5.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 10.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche

CASSA 0,00 2025 10.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

CASSA 0,00 2025 10.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970851/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49, L.R. N. 16 DEL 2023 ART. 2

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 -70.000,00 2027 -70.000,00

COSOLINI, CELOTTI, MENTIL, FASIOLO, MARTINES, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (2.13)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

(SviluppImpresa), l'Amministrazione regionale, avvalendosi del Digital Innovation Hub, è autorizzata a concedere un finanziamento all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica- Area Science Park, in qualità di capofila del progetto "IP4FVG EDIH – Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH" allo scopo di redigere un piano straordinario per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese del comparto manifatturiero del Friuli Venezia Giulia.

22 ter. In particolare il piano di cui al comma 21 bis prevede i seguenti obiettivi:

- a) la messa in rete delle azioni in essere per la digitalizzazione del sistema di imprese e la loro capillare diffusione attraverso le associazioni di categoria e i consorzi di sviluppo economico e industriale;
- b) l'estensione delle attività di affiancamento delle imprese nel percorso di trasformazione digitale;
- c) l'accompagnamento delle imprese alla sperimentazione delle soluzioni ICT presso i 4 Living Lab presenti in Friuli Venezia Giulia;
- d) l'individuazione dei settori dove appare più necessario un salto di qualità nell'approccio alla digitalizzazione e la progettazione di azioni mirate in tal senso;
- e) un programma di diffusione di cultura digitale e di formazione delle risorse umane.

21 quater. L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica- Area Science Park presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 21 bis, corredata dalla presentazione delle linee guida del Piano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21 quinquies. Per le finalità di cui al comma 21 bis, è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (Capitolo di nuova istituzione)"

Copertura:

MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3    Altri fondi

TITOLO 1                      Spese correnti

---

| 2025: - 1.000.000,00 €    | 2026:    - - -    | 2027:    - - -    |

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 € per l'anno 2025

POZZO, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (2.14)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. All'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole <<pari al 50 per cento>> sono sostituite dalle parole <<pari al 60 per cento>>;
- b) al comma 5 le parole <<né superiore a 5.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<né superiore a 10.000 euro>>.

21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 16 della LR 3/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 21 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/10052)."

Copertura:

MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 1.000.000,00 € | 2026: - 1.000.000,00 € | 2027: - 1.000.000,00 € |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 € per l'anno 2025

- 1.000.000,00 € per l'anno 2026

- 1.000.000,00 € per l'anno 2027

MORETTI, POZZO, RUSSO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.15)

"Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di supportare i soggetti organizzatori di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa che, a causa dei provvedimenti di sospensione disposti con urgenza nell'anno 2020 in conseguenza all'emergenza epidemiologica, non si sono successivamente potuti svolgere, e si trovano tuttora in situazioni debitorie, anche oggetto di richieste ingiuntive di pagamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a copertura della posizione debitoria documentabile e non già coperta da altri contributi regionali fino ad un massimo di 25.000,00 euro.

21 ter. Per le finalità di cui al comma 21 bis, i soggetti richiedenti presentano domanda motivata al Servizio competente in materia di turismo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della stessa. La graduatoria delle domande è approvata con decreto del Direttore centrale competente sulla base del numero dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione della spesa.

21 quater. Per le finalità prevista dal comma 21 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000,00 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (NI S/ ).>>."

Copertura

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 100.000,00 | 2026: - | 2027: - |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

CELOTTI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, COSOLINI, CARLI

Emendamento modificativo (2.16)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

<<21 bis. Ai fini di promuovere l'attrattività del territorio e sostenere lo sviluppo del turismo di entroterra regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti privati che ristrutturano edifici di interesse storico situati in prossimità di una delle ciclovie appartenenti alla Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR), al fine di ricavare degli alloggi



materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo la lettera a) è inserita la seguente:

<<a bis) acquisto di beni immobili fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile;>>"

CARLI

Emendamento modificativo (2.19)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di rendere attrattivo l'impiego nell'industria manifatturiera regionale e di facilitare l'esercizio di professionalità specializzate in Friuli Venezia Giulia, i Consorzi di sviluppo economico locale attivi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, definiti dalla legge regionale 3/2015 "RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali", possono stipulare contratti di locazione ad uso foresteria per i professionisti neoassunti dalle aziende insediate nei Consorzi provenienti da fuori regione.

21 ter. I Consorzi di sviluppo economico locale, nei Piani dei fabbisogni triennali e nei loro rispettivi aggiornamenti annuali, individuano le categorie di personale cui destinare gli immobili ad uso foresteria in base ai criteri stabiliti dalla delibera della Giunta Regionale di cui al comma 21 quater.

21 quater. Con Deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti almeno:

a) il numero di anni cui i professionisti si impegnano a rimanere dipendenti del Consorzio;

b) le modalità di individuazione degli immobili a uso foresteria e studio o abitazione;

c) gli eventuali rapporti e accordi con le Associazioni della proprietà edilizia e le loro sedi territoriali anche ai fini della redazione e stipula dei contratti di locazione;

d) i criteri che i Consorzi regionali devono osservare per l'individuazione delle categorie di personale cui destinare gli immobili;

e) la durata dei contratti di locazione da modulare a seconda delle diverse categorie professionali.

21 quinquies. Per le finalità di cui al comma 21 bis, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000,00 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/Capitolo di nuova istituzione)>>."

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: - 500.000,00 | 2027: - 500.000,00 |

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 per l'anno 2025

- 500.000,00 per l'anno 2026

- 500.000,00 per l'anno 2027

CARLI

Emendamento modificativo (2.20)

"Nel testo dell'articolo, dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di sostenere il comparto della coltelleria regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata a realizzare uno studio con le aziende del settore volto a ottenere il riconoscimento europeo delle indicazioni di origine geografica per i prodotti artigianali.

21 ter. Per le finalità di cui al comma 21 bis, è destinata la spesa complessiva di 20.000,00 euro, per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/Capitolo di nuova istituzione)>>.”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

-----

| 2025: - 20.000,00 | 2026:        - - - | 2027:        - - -        |

-----

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 20.000,00 per l'anno 2025

POZZO, CARLI

Emendamento modificativo (2.21)

“Nel testo dell'articolo, dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di sostenere le microimprese site in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute durante l'anno solare 2024, a seguito dell'obbligo a stipulare una polizza per eventi catastrofali introdotto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

21 ter. I contributi di cui al comma 21 bis sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 e al massimo con un'intensità del 60 per cento rispetto alla spesa ammissibile.

21 quater. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

21 quinquies. Per le finalità di cui al comma 21 bis, è destinata la spesa complessiva di 500.000,00 euro, per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/Capitolo di nuova istituzione)>>.”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

TITOLO 1 - Spese correnti

---

| 2025: - 500.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

---

Cap 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI  
- 500.000,00 per l'anno 2025

#### CARLI

##### Emendamento modificativo (2.22)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

<<21 bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e sostenere il rafforzamento della Finanzia-ria FVG Friulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a creare un fondo per la predisposizione di piani di risanamento atti a contrastare eventuali crisi aziendali.

21 ter. Per le finalità previste dal comma 21 bis è destinata la spesa complessiva di euro 70.000.000,00 suddivisa in ragione di euro 70.000.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 22. (Capitolo di nuova istituzione)>>."

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	01	Spese correnti

---

| 2025: - 70.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

---

CAPITOLO 70007/S  
- 70.000.000,00 euro per l'anno 2025

#### CARLI

##### Emendamento modificativo (2.23)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. All'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti:

<<2 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai comuni di cui al comma 1 per l'acquisto di immobili adibiti a uso commerciale che risultano chiusi, allo scopo di affittare tali locali a prezzo calmierato, al fine di favorire la riapertura di attività di esercizi di vendita di vicinato che rispettano i requisiti del comma 3 dell'articolo 16.

2 quater. I comuni che beneficiano dei contributi di cui al comma 2 ter hanno l'obbligo di indire un bando a evidenza pubblica per identificare i soggetti gestori degli esercizi di vendita di vicinato.

2 quinquies. Le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa, sono disciplinati da regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 17 della LR 3/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 21 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (Capitolo di nuova istituzione)."

Copertura:  
MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3   Altri fondi  
TITOLO 1                              Spese correnti

---

| 2025: - 5.000.000,00 €   | 2026: - 5.000.000,00 €   | 2027: - 5.000.000,00 €   |

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 5.000.000,00 € per l'anno 2025  
- 5.000.000,00 € per l'anno 2026  
- 5.000.000,00 € per l'anno 2027

CELOTTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.24)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. All'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 si aggiunge il seguente:

<<1. bis. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 anche gli esercizi che svolgono attività di preparazione e somministrazione di bevande per il consumo immediato quali bar, agriturismi, ristoranti, nonché attività commerciali e artigianali di servizio alla persona site nei comuni inseriti nell'elenco delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002.>>;

b) al comma 6, dopo le parole <<né superiore a 5.000 euro.>> Si aggiungono le seguenti: <<Per le attività di cui al comma 1 bis l'importo di spesa ammessa non può essere inferiore a 2.000 euro né superiore a 10.000 euro.>>.

21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 16 della LR 3/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 21 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/10052)>>."

Copertura:  
MISSIONE 20                      Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3   Altri fondi  
TITOLO 1                              Spese correnti

---

| 2025: - 800.000,00 €   | 2026: - 800.000,00 €   | 2027: - 800.000,00 €   |

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 800.000,00 € per l'anno 2025  
- 800.000,00 € per l'anno 2026  
- 800.000,00 € per l'anno 2027

CELOTTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.25)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. All'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<nelle frazioni dei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,>> sono aggiunte le seguenti <<nonché nei comuni inseriti nell'elenco delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002>>;

b) dopo il comma 6, si aggiunge il seguente:

<<6 bis. Per le imprese site nei comuni inseriti nell'elenco delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002 che svolgono le attività di cui al comma 3, la lettera a) l'importo massimo di contributo concedibile è di euro 15.000, i quali possono aumentare di ulteriori 5.000 euro se le suddette imprese attivano il servizio di distribuzione a domicilio in forma gratuita per l'utenza e di ulteriori 2.000 euro se attivano servizi aggiuntivi rispetto alla distribuzione di generi alimentari.>>.

21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 16 della LR 3/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 21 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/10052)>>."

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

---

| 2025: - 1.000.000,00 € | 2026: - 1.000.000,00 € | 2027: - 1.000.000,00 € |

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 1.000.000,00 € per l'anno 2025

- 1.000.000,00 € per l'anno 2026

- 1.000.000,00 € per l'anno 2027

CELOTTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.26)

"Dopo il comma 21 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<< 21 bis. All'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4, le parole <<indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.>> sono sostituite dal-le seguenti: <<per ogni esercizio di vicinato gestito.>>.

21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 16 della LR 3/2021, e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 21 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (S/10052)>>."

Copertura:

MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3	Altri fondi
TITOLO 1	Spese correnti

---

| 2025: - 200.000,00 € | 2026: - 200.000,00 € | 2027: - 200.000,00 € |

---

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 200.000,00 € per l'anno 2025

- 200.000,00 € per l'anno 2026

- 200.000,00 € per l'anno 2027

CARLI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MARTINES

Emendamento modificativo (2.26.1)

"All'articolo 2 dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse per l'acquisto di immobili commerciali sfitti ai Comuni con una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti su tutto il territorio comunale, ovvero ai Comuni con una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti sui territori delle frazioni e dei borghi con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, al fine di riutilizzare i locali per attività delle Amministrazioni comunali volte a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

21 ter. Con delibera della Giunta regionale da approvare entro 120 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 21 bis. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

21 quater. Per le finalità previste dal comma 21 bis è destinata la spesa complessiva di 6.000.000 euro per il triennio 2025-2027, di cui 2.000.000 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 22.

(S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 2.000.000,00 | 2026: - 2.000.000,00 | 2027: - 2.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 2.000.000,00 euro per l'anno 2027

CELOTTI, MARTINES, POZZO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.26.2)

“All'articolo 2 dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

<<21 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Comunità di montagna del Friuli Venezia Giulia che attivano un servizio sperimentale di distribuzione di generi di prima necessità ai cittadini utilizzando la rete dei negozi di vicinato nei territori dei comuni inseriti nell'elenco delle zone montane di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002.

21 ter. Con delibera della Giunta regionale da approvare entro 90 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti i criteri per il sostegno di cui al comma 21 bis. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.

21 quater. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

-----

| 2025: - 100.000,00 | 2026: - | 2027: - |

-----

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

NOTA: L'emendamento mira a creare una rete di sostegno per i cittadini che sono residenti in zone montane svantaggiate attraverso il supporto dei negozi di vicinato, vero baluardo dei servizi che la grande distribuzione non tiene in considerazione per la scarsa attrattività economica.

MENTIL, POZZO, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.26.3)

"Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Alla legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), all'articolo 35, comma 7, dopo le parole <<per lo sviluppo turistico.>> sono inserite le parole: <<Nel caso di progetti unitari che interessino più comuni, il contributo massimo complessivo è aumentato del 30 per cento per ognuno dei comuni interessati oltre al comune capofila.>>."

LIRUTTI, MORANDINI, DI BERT

Emendamento modificativo (2.26.4)

"1. Dopo il comma 21 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. Al comma 98 dell'articolo 2 della legge regionale 7/2024 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 marzo 2025>>.

21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 98, della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 21 bis, è destinata la spesa di 40.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) – Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22>>.

2. Alla tabella B riferita all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

=====

TABELLA B

=====

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 168643: TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI PER LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI NATURALI E DELLE RISERVE NATURALISTICHE ALL'INTERNO DEL SUO TERRITORIO L.R. N.16 DEL 2023 ART. 2

-----

CASSA -- |2025 + 40.000 |2026 -- |2027 -- |

-----

CAPITOLO DI COPERTURA

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA -- |2025 - 40.000 |2026 -- |2027 -- |

*Nota: l'emendamento modifica la scadenza entro la quale la Comunità collinare del Friuli presenta la richiesta per il trasferimento delle risorse a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della comunità stessa.*

*La norma è corredata della relativa copertura finanziaria.*

*Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.*

#### CALLIGARIS

##### Emendamento modificativo (2.26.5)

*"1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

*A) Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti commi:*

*<<21 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), al fine di sostenere le spese per le celebrazioni del settantesimo anniversario dell'associazione, che si svolgeranno lungo l'arco dell'anno 2025.*

*21 ter. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 21 bis è presentata alla Direzione centrale competente a mezzo posta certificata all'indirizzo [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata la relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.*

*21 quater. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 100.000,00 euro, a valere sulla Missione n. \_\_\_\_ - Programma n. \_\_\_\_\_ Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. S/NI*

*21 quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 21 bis, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (altri fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) capitolo 970090 (NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N.118) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>."*

*Nota tecnica*

*Si concede un contributo all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), al fine di sostenere le spese per le celebrazioni del settantesimo anniversario dell'associazione, che si svolgeranno lungo l'arco dell'anno 2025.*

#### DI BERT, POLESELLO, MORANDINI, MAZZOLINI, GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, BOLZONELLO

##### Emendamento modificativo (2.26.6)

*"1. Dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:*

*<<21 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)), le parole: <<di start-up>> sono sostituite dalle parole: <<di imprese o start-up>>.*

*21 ter. Per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 3/2021 come modificato dal comma 21 bis è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (CAP 10057/S)*

21 quater. Agli oneri di cui al comma 21 ter si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Tabella K riferita all'articolo 11, Missione 20 (- Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 70007 (PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 – 2027.>>.

Nota a commento: La norma consente di estendere anche alle imprese già costituite da giovani la misura prevista dalla legge regionale SviluppoImpresa e attualmente riservata alle sole start-up create da giovani. L'emendamento è quindi finalizzato a sostenere le iniziative di sviluppo produttivo da parte delle imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni di età, promuovendo non soltanto la creazione di nuove imprese ma anche lo sviluppo di realtà produttive esistenti e consolidate che vogliono espandere e innovare la propria attività economica. Potranno così essere finanziati progetti di investimento, anche valorizzando le iniziative che si distinguono per capacità di cogliere le opportunità di sviluppo delle attività produttive derivanti dai mutamenti tecnologici ovvero le iniziative che sono destinatarie di investimenti in equity o quasi equity da parte di operatori finanziari professionali.”  
Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale come da RTF allegata.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.26.7)

Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG), nei limiti di cui al comma 21 quater, per la creazione di una infrastruttura locale atta ad ammodernare e sviluppare la base industriale nell'agglomerato di competenza al fine di favorire l'attrazione di nuovi investimenti.

21 ter. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 21 bis, il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) presenta domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.

21 quater. Il finanziamento di cui al comma 21 bis è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

21 quinquies. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG), di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

21 sexies. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, del contributo concesso e impegnato.

21 septies. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (NI S/69533)>>

B) Dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

<<21 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Interporto di Trieste S.p.A., a favore del comprensorio interportuale di Ferneti, nei limiti di cui al comma 21 quater, per la creazione di un'infrastruttura per lo stoccaggio di merci sensibili a temperatura e umidità funzionale allo sviluppo di una piattaforma logistica regionale in regime di punto franco.

21 ter. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 21 bis, Interporto di Trieste S.p.A. presenta domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata della documentazione tecnico economica funzionale alla valutazione dell'iniziativa.

21 quater. Il finanziamento di cui al comma 21 bis è concesso in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

21 quinquies. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte di Interporto di Trieste S.p.A., di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

21 sexies. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, del contributo concesso e impegnato.

21 septies. Per le finalità di cui al comma 21 bis è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 22. (NI S/69534)>>.

C) Al comma 22 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella B sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella B e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.

SEGUE TABELLA

MORETTI, CARLI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 2.26.8 (2.26.7.1)

"All'emendamento 2.26.8 dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

<<3 ter. Per le finalità di cui all'articolo 16 comma i della Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, come modificato dal comma 3 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-27, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 65 (S/10052).>>."

MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (2.26.8)

"All'articolo 2 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. All'articolo 16 comma 1 della Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 le parole <<5.000 abitanti>> sono sostituite dalle parole <<7.500 abitanti>>."

Nota: l'emendamento non comporta oneri finanziari.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN

Subemendamento modificativo al 2.26.9 (2.26.8.1)

"Dopo il comma 1 dell'emendamento 2.6.9 è aggiunto il seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per l'anno 2025 della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>."

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (2.26.9)

"1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)) è inserito il seguente comma:

<<6 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 6 per l'anno 2025, in via sperimentale, la spesa ammessa per domanda non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 10.000 euro. Nel caso di negozi presenti nelle aree interne, la spesa ammessa per la presente misura non può essere inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro. Nel caso di negozi presenti in località altrimenti prive di servizi commerciali, la spesa ammessa per la presente misura non può essere inferiore a 10.000 euro né superiore a 15.000 euro. Nel caso di imprese che gestiscano negozi di vicinato in più comuni, i contributi per i singoli negozi sono cumulabili con possibilità di deroga dai limiti dimensionali delle microimprese.

6 ter. Sempre in via sperimentale per l'anno 2025, il contributo di cui al comma 1 viene erogato anche per il sostegno dei costi relativi alla costituzione od organizzazione di reti di negozi di prossimità, anche in forma di cooperativa, con il riconoscimento di costi legati ad aspetti commerciali, marketing, formazione, consulenze strategiche.>>."

MAURMAIR, PELLEGRINO, MARTINES

Emendamento modificativo (2.27)

"1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA B

Missione: 07 TURISMO

Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 SPESE CORRENTI

| 2025 +125.000,00 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/68644 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SESTO AL REGHENA, IN QUALITA' DI CAPOFILA DELLA CONVENZIONE DI COORDINAMENTO CON L'ASSOCIAZIONE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA, PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI L.R. N.13 DEL 2023 ART. 2 COMMA 41, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 2

CASSA 2025 + 125.000,00 euro

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  
Programma: 3 ALTRI FONDI  
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

-----

| 2025 - 125.000,00 euro | 2026 --- | 2027 --- |

-----

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
CASSA 2025 - 125.000,00 euro

MAURMAIR, GIACOMELLI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (2.28)

1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA B

=====

Missione: 07 TURISMO  
Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

-----

| 2025 +200.000,00 euro | 2026 --- | 2027 --- |

-----

s/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B  
CASSA 2025 + 200.000,00 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  
Programma: 3 ALTRI FONDI  
Titolo: 1 SPESE CORRENTI

-----

| 2025 - 200.000,00 euro | 2026 --- | 2027 --- |

-----

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
CASSA 2025 - 200.000,00 euro

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI, PUTTO

Emendamento modificativo (2.29)

"Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella tabella stessa:

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 - TURISMO  
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI  
CAPITOLO 10961 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA E FRUIBILITA' DEI CAMMINI DELLA REGIONE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO LENTO E DELLA VACANZA A PIEDI L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/ 8 COMMA 1 LETT. B

-----

| 2025 +60.000,00 | 2026 +60.000,00 | 2027 +60.000,00 |

-----

COPERTURA

TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 11)

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

70007 S - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025 -60.000,00 | 2026 -60.000,00 | 2027 -60.000,00 |

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: 10961

| 2025 +60.000,00 | 2026 +60.000,00 | 2027 +60.000,00

CAPITOLO DI PRELIEVO: 70007

| 2025 -60.000,00 | 2026 -60.000,00 | 2027 -60.000,00

Nota: contributi per iniziative per la conoscenza e fruibilità dei cammini della regione per la promozione del turismo lento e della vacanza a piedi, nel 2024 impegnati 160mila e pagati oltre 120mila, con la manovra si confermano i 100mila per annualità, con l'emendamento si propone la conferma dello stanziamento 2024.

LOBIANCO, CABIBBO, NOVELLI

Emendamento modificativo (2.30)

"1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA B all'art. 2

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO: s/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B

| 2025: + 250.000 | 2026: --- | 2027: ---

CASSA 2025 + 250.000 euro

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 250.000 | 2026: --- | 2027: ---

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a integrare la copertura finanziaria prevista a favore di PromoturismoFVG per la gestione dei Grandi Eventi.

CABIBBO, NOVELLI, LOBIANCO,

Emendamento modificativo (2.31)

"1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

TABELLA B di all'art. 2

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO: s/ 8259 CONTRIBUTO A PROMOTURISMOFVG PER L'ATTIVAZIONE DI PARTNERSHIP DI SPONSORIZZAZIONE PER ATLETI E SQUADRE SPORTIVE PER SVILUPPO ATTRATTIVITA' DESTINAZIONI TURISTICHE L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 9

| 2025: + 45.000 | 2026: --- | 2027: ---

CASSA 2025 + 45.000 euro

COPERTURA:

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: - 45.000 | 2026: --- | 2027: ---

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a integrare la copertura finanziaria prevista a favore di PromoturismoFVG per la gestione delle sponsorizzazioni di atleti e squadre sportive.

## CALLIGARIS

Subemendamento modificativo all'emendamento 2.32 (2.31.1)

All'emendamento all'articolo 2 2.32 è apportata la seguente variazione aritmetica tabellare:

TABELLA B relativa all'articolo 2

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO S/9187

| 2025 +250.000,00 | 2026 --- | 2027 --- |  
(100.000+250.000=350.000) | | |

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORENTI

CAPITOLO S/970090

| 2025 -250.000,00 | 2026 --- | 2027 --- |

## CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (2.32)

"Nella Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA B

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025 + 100.000,00 | 2026 --- | 2027 ---

CAPITOLO: s/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E

CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7  
COMMA 1 LETT. B  
CASSA 2025

=====

TABELLA K

=====

COPERTURA

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

-----

2025 - 100.000,00	2026 ---	2027 ---
-------------------	----------	----------

-----

CAPITOLO: s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota tecnica: Il presente emendamento stanZIA risorse in favore di Promoturismo FVG per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di rilievo nazionale ed internazionale di tipo turistico, sportivo e culturale.

Nota finanziaria: La presente norma comporta oneri finanziari a carico del bilancio della Regione, soddisfatti tramite storno da altro capitolo.

MAZZOLINI, MORANDINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, DI BERT, POLESELLO

Subemendamento sostitutivo dell'emendamento 2.33 (2.32.1)

"1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

	TABELLA B	(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)	
--	-----------	----------------------------	--

=====

Missione: 07 - TURISMO

Programma: 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

-----

2025 + 230.000 euro	2026 ---	2027 ---
---------------------	----------	----------

-----

CAPITOLO s/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B

CASSA 2025 + 200.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

-----

2025 - 230.000 euro	2026 ---	2027 ---
---------------------	----------	----------

-----

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: l'emendamento serve a incrementare le poste già presenti a bilancio regionale per consentire la più ampia organizzazione di eventi volti a promuovere l'accoglienza turistica. Si tratta di eventi che hanno un bacino di utenza sovralocale e sono pertanto idonei a promuovere dal punto di vista turistico la Regione FVG.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale

MAZZOLINI, MORANDINI, BERNARDIS, BOLZONELLO, GRILLI, LIRUTTI, DI BERT, POLESELLO

Emendamento modificativo (2.33)

“1. Alla Tabella B, relativa all'articolo 2, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

=====

Missione: 07 - TURISMO  
 Programma: 1 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO  
 Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2025 + 200.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |

CAPITOLO 5/9187 FINANZIAMENTO A PROMOTURISMO FVG PER LA PROMOZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI GRANDI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO, SPORTIVO E CULTURALE L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 79, L.R. N. 12 DEL 2006 ART. 6 COMMA 80, L.R. N. 11 DEL 2020 ART. 7 COMMA 1 LETT. B  
 CASSA 2025 + 200.000 euro

=====

TABELLA K

=====

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI  
 Programma: 3 - ALTRI FONDI  
 Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

| 2025 - 200.000 euro | 2026 --- | 2027 --- |

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
 Nota: l'emendamento serve a incrementare le poste già presenti a bilancio regionale per consentire la più ampia organizzazione di eventi volti a promuovere l'accoglienza turistica. Si tratta di eventi che hanno un bacino di utenza sovralocale e sono pertanto idonei a promuovere dal punto di vista turistico la Regione FVG.  
 Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

**BERNARDIS, BOLZONELLO, DI BERT, GRILLI, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, MAZZOLINI**  
 Emendamento modificativo (2.34)

“1. Alla tabella B riferita all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

=====

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

=====

MISSIONE 07 - Turismo  
 PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo  
 TITOLO 1 - Spese correnti  
 CAPITOLO 9250/S Promoturismo FVG – Organizzatori eventi congressuali

CASSA -- |2025 + 90.000,00 |2026 -- |2027 --|

CAPITOLO DI COPERTURA  
 MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  
 PROGRAMMA: 03 ALTRI FONDI  
 TITOLO: 1 SPESA CORRENTE  
 CAPITOLO 970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118

CASSA -- |2025 - 90.000,00 |2026 -- |2027 --|

Nota: Il presente emendamento è finalizzato a integrare la copertura finanziaria prevista a favore di Promoturismo FVG per l'organizzazione di eventi congressuali.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (2.35)

TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 7005 ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. A, L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. B, L.R. N. 16 DEL 2004 ART. 6 COMMA 5 LETT. C

|2025 + 80.000,00 |2026 |2027 |

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

DENOMINAZIONE: PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 - 80.000,00 |2026 |2027 |

FASIOLO, CARLI

Emendamento modificativo (2.36)

"Nella Tabella E, relativa all'articolo 5, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA B relativa all'articolo 2

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ  
Programma 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2025: + 15.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 8078 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AI CONSORZI DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE PER INTERVENTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A FRUIZIONE COLLETTIVA L.R. N.13 DEL 2021 ART. 2 COMMA 62, L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 83 COMMA 3 LETT. A, L.R. N. 3 DEL 2015 ART. 85 COMMA 1 + 15.000.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione 20 Fondi e accantonamenti  
Programma 03 Altri fondi  
Titolo 02 Spese in conto capitale

| 2025: - 15.000.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 15.000.000,00 euro per l'anno 2025

## CAPOZZI

### Emendamento modificativo (2.37)

#### TABELLA B RIFERITA ALL'ARTICOLO 2

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO 68745/S

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ONERI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI ENERGIE RINNOVABILI L.R. N. 3 DEL 2021 ART. 77/2 COMMA 2 LETT. B, L.R. N.16 DEL 2023 ART. 2

2025	+ 5.000.000,00	2026	2027	
------	----------------	------	------	--

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S

NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

2025	- 5.000.000,00	2026	2027	
------	----------------	------	------	--

## MAZZOLINI, DI BERT, TRELEANI, GRILLI, LIRUTTI, BERNARDIS, MORANDINI, POLESSELLO, BOLZONELLO

### Emendamento modificativo (2.38)

"1. Alla tabella B, riferita all'art. 2 con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

#### TABELLA B

(RELATIVA ALL'ARTICOLO 2)

Missione: 07 - TURISMO

Programma: 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2025	+ 310.000 euro	2026	---	2027	---	
------	----------------	------	-----	------	-----	--

CAPITOLO 5/8093 FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMO FVG PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE L.R.N.13 DEL 2022 ART. 2 COMMA 34, L.R. N.24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/8, L.R. N. 50 DEL 1993 ART. 5/8 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2015 ART.12/2 COMMA 8, L.R. N.23 DEL 2015 ART.12/2 COMMA 9, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 14, L.R. N.24 DEL 2021 ART.2 COMMA 16, L.R. N. 24 DEL 2021 ART.2 COMMA 17

CASSA 2025 + 310.000 euro

#### TABELLA K

Missione: 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 - ALTRI FONDI

Titolo: 1 - SPESE CORRENTI

2025	- 310.000 euro	2026	---	2027	---	
------	----------------	------	-----	------	-----	--

s/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

Nota: l'emendamento serve a incrementare le poste già presenti a bilancio regionale per garantire il funzionamento e l'attività istituzionale di PromoTurismo FVG.

Il presente emendamento comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

PISANI, POZZO, RUSSO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI, COSOLINI

Emendamento modificativo (2.38.1)

Nella Tabella F, relativa all'articolo 6, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

TABELLA F relativa all'Art. 6

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  
PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 25.000,00 | 2026: +25.000,00 | 2027: +25.000,00 |

CAPITOLO 759 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 2 COMMA 71  
Copertura:

TABELLA K relativa all'articolo 11

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti  
PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 25.000,00 | 2026: - 25.000,00 | 2027: -25.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 25.000,00 euro per l'anno 2025, - 25.000,00 per l'anno 2026 e -25.000,00 per l'anno 2027

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento C 2.1.

L'assessore BINI illustra gli emendamenti C 2.2, C 2.6.3, S 2.12 e S 2.26.7.

Il consigliere POZZO illustra gli emendamenti C 2.3, S 2.14 e S 2.21.

Il consigliere MENTIL illustra gli emendamenti S 2.18 e S 2.26.3.

Il consigliere MORANDINI illustra gli emendamenti C 2.5 e C 2.6.

Il consigliere MORETTI annuncia il ritiro dell'emendamento S 2.15 e illustra gli emendamenti S 2.26.8, S 2.26.7.1 e S 2.26.8.

Il Relatore di maggioranza CALLIGARIS illustra gli emendamenti C 2.6.4, S 2.26.5, S 2.31.1 e S 2.32.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 2.1 e S 2.6.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti S 2.2, S 2.8, S 2.8.1, S 2.9, S 2.9.1, S 2.10 e S 2.11 e preannuncia un voto fortemente contrario all'emendamento 2.6.4 del Relatore di maggioranza Calligaris.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti S 2.3, S 2.35 e S 2.37 ed interviene sull'articolo in generale.

Il consigliere BALLOCH illustra l'emendamento S 2.7.

Il consigliere COSOLINI illustra l'emendamento S 2.13 ed esprime apprezzamento all'emendamento C 2.2 presentato dalla Giunta.

La consigliera CELOTTI illustra gli emendamenti S 2.16, S 2.24, S 2.25, S 2.26 e S 2.26.2.

Il consigliere PISANI annuncia il ritiro dell'emendamento S 2.17 e chiede di aggiungere la firma all'emendamento S 2.7 del consigliere Balloch; illustra, infine, l'emendamento S 2.38.1.

La consigliera CELOTTI chiede l'aggiunta firme all'emendamento 2.23 del Relatore di minoranza Carli.

Il Relatore di minoranza CARLI illustra gli emendamenti S 2.19, S 2.20, S 2.22, S 2.23 e S 2.26.1.

Il Relatore di maggioranza CABIBBO illustra gli emendamenti S 2.26.4 (emendamento fatto proprio a seguito del ritiro da parte del primo proponente) e S 2.31.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento S 2.26.6.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra (*in friulano*) gli emendamenti S 2.26.8.1e S 2.26.9.

Il consigliere MAURMAIR illustra gli emendamenti S 2.27 e S 2.28.

La consigliera PELLEGRINO, con il consenso del primo firmatario, sottoscrive gli emendamenti S 2.27 e S 2.28.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 2.28 è sottoscritto, con il consenso del primo firmatario, anche dal consigliere Martines.

Il consigliere BULLIAN illustra l'emendamento S 2.29.

Il consigliere LOBIANCO illustra l'emendamento S 2.30.

Il consigliere MAZZOLINI illustra gli emendamenti S 2.32.1, S 2.33 e S 2.38.

Il consigliere BERNARDIS illustra l'emendamento S 2.34.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento S 2.36.

Nel successivo dibattito interviene il solo consigliere CONFICONI (il quale, tra l'altro, chiede alla Giunta di attivarsi affinché l'Interporto di Pordenone venga inserito nel sistema nazionale degli interporti).

L'assessore BINI, nell'ambito di un suo intervento di replica sugli interventi precedenti, dopo aver illustrato la tabella relativa all'emendamento S 2.12, tra l'altro, evidenzia l'attenzione dimostrata dalla Regione nei confronti di tutti i settori produttivi e annuncia la presentazione nell'anno venturo

di un progetto di legge organica concernente il settore terziario; infine propone il ritiro degli emendamenti C 2.1, S 2.6, S 2.10, S 2.11, S 2.13, S 2.14, S 2.16, S 2.18, S 2.19, S 2.21, S 2.24, S 2.25, S 2.26, S 2.26.2, S 2.26.3, S 2.26.7, S 2.26.8, S 2.26.9, S 2.35, S 2.37 e S 2.38.1.

Sulle richieste di ritiro intervengono i consiglieri PELLEGRINO (la quale ritira l'emendamento C 2.1 al fine di presentare un Ordine del giorno), MENTIL (il quale ritira gli emendamenti S 2.18 e S 2.26.3), POZZO (il quale ritira gli emendamenti S 2.14 e S 2.21), FASIOLO (la quale ritira l'emendamento S 2.36), CELOTTI (la quale ritira gli emendamenti S 2.16, S 2.24, S 2.25, S 2.26 e S 2.26.2), COSOLINI (il quale ritira l'emendamento S 2.13), CAPOZZI (la quale ritira l'emendamento S 2.35 e S 2.37) e il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale ritira gli emendamenti S 2.26.8.1, S 2.26.8 e S 2.26.9).

Il consigliere BULLIAN subemenda oralmente l'emendamento S 2.29 prevedendo una somma di trentamila euro nel 2025.

Sempre sulle richieste di ritiro intervengono i consiglieri MASSOLINO (la quale ritira l'emendamento S 2.10, e dunque il relativo subemendamento S 2.9.1 decade, mentre mantiene l'emendamento S 2.11), MORETTI (il quale ritira gli emendamenti S 2.26.7.1 e S 2.26.8) e il Relatore di minoranza CARLI (il quale ritira gli emendamenti S 2.19 e S 2.26.1).

Il Relatore di minoranza HONSELL interviene per la replica (favorevole ai rimanenti emendamenti della minoranza, rimettendo gli emendamenti di maggioranza alle valutazioni dell'Aula).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che l'emendamento S 2.9.1 decade.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CARLI (favorevole agli emendamenti C 2.2, C 2.3, C 2.5, C 2.6.3, S 2.3, S 2.6, S 2.7, S 2.8, S 2.8.1, S 2.9, S 2.9.1, S 2.11, S 2.20, S 2.22, S 2.23, S 2.26.4, S 2.26.5, S 2.26.6, S 2.26.7, S 2.27, S 2.29, si astiene sugli emendamenti C 2.6, S 2.28, S 2.30, S 2.31, S 2.31.1, S 2.32, S 2.32.1, S 2.2.33, S 2.34 e S 2.38, annuncia che il Gruppo consiliare Partito Democratico non parteciperà alla votazione dell'emendamento S 2.2 e chiede alla Presidenza di procedere alla votazione per parti dell'emendamento S 2.12, favorevole alle lettere a) e B) e astenuto sulla lettera C), contrario ai rimanenti emendamenti), MORETUZZO (il quale esprime gli stessi pareri del collega Carli ad eccezione degli emendamenti C 2.6, favorevole, e S 2.1, su cui annuncia un voto di astensione), i Relatori di maggioranza BASSO (favorevole agli emendamenti della maggioranza e all'emendamento S 2.29 come subemendato oralmente, contrario ai rimanenti emendamenti), CALLIGARIS, DI BERT e CABIBBO, e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali tutti si associano alle valutazioni del Relatore di maggioranza Basso).

Il PRESIDENTE comunica che si passa alla votazione degli emendamenti di cui al ddl n. 31 (Collegata).

L'emendamento C 2.1 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento C 2.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento C 2.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento C 2.4 è stato ricollocato con numerazione S 2.26.3.

Gli emendamenti C 2.5 e C 2.6, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento C 2.6.1 è stato ricollocato con numerazione S 2.26.8.

L'emendamento C 2.6.2 è stato ricollocato con numerazione S 2.26.9.

Gli emendamenti C 2.6.3 e C 2.6.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 2 del ddl n. 31 (Collegata), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato

Il PRESIDENTE comunica che si passa alla votazione degli emendamenti di cui al ddl n. 32 (Stabilità).

Gli emendamenti S 2.1, S 2.2 e S 2.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 2.4 è stato ricollocato con numerazione S 1.4.1.

L'emendamento S 2.5 è stato ricollocato con numerazione S 1.4.2.

L'emendamento S 2.6, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 2.7, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 2.8, S 2.8.1 e S 2.9, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento S 2.9.1 decade a seguito del ritiro dell'emendamento S 2.10.

L'emendamento S 2.11, posto in votazione, non viene approvato.

Il PRESIDENTE, su richiesta pervenuta, in termini regolamentari, dai Relatori di minoranza Moretuzzo e Carli, pone in votazione per parti separate l'emendamento S 2.12.

Le lettere A) e B), poste congiuntamente in votazione vengono approvate.

La lettera C), posta in votazione, viene approvata.

Gli emendamenti S 2.13, S 2.14, S 2.15, S 2.16, S 2.17, S 2.18 e S 2.19, sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 2.20, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento S 2.21 è stato precedentemente ritirato.

Gli emendamenti S 2.22 e S 2.23, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.24, S 2.25, S 2.26, S 2.26.1 (ex S 9.10), S 2.26.2 (ex S 9.20) e S 2.26.3 (ex C 2.4) sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.26.4, S 2.26.5, S 2.26.6 e S 2.26.7, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti S 2.26.7.1, S 2.26.8 (ex C 2.6.1), S 2.26.8.1 e S 2.26.9 (ex C 2.6.2) sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti S 2.27 e S 2.28, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 2.29, posto in votazione per alzata di mano nel testo subemendato oralmente, viene approvato.

Gli emendamenti S 2.30, S 2.31, S 2.31.1 e S 2.32, posti in votazione per alzata di mano, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento S 2.32.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 2.33 decade.

L'emendamento S 2.34, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti S 2.35, S 2.36 e S 2.37 sono stati precedentemente ritirati.

L'emendamento S 2.38, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento S 2.38.1 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 2 del ddl n. 32 (Stabilità), posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora all'esame dell'articolo 3 (Collegata) e dell'articolo 3 (Stabilità), di competenza dell'assessore Zannier.

All'articolo 3 del ddl n. 31 (C-collegata) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### *GIUNTA REGIONALE*

##### *Emendamento modificativo (3.1)*

*"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*A) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente*

*<<6 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) è aggiunto il seguente:*

<<3 bis. Per l'anno 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 3, relativa alla mancata esposizione del marchio agrituristico regionale>>. "

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MENTIL, POZZO, FASIOLO, CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (3.2)

"Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. All'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), comma 1 bis, dopo le parole << dalla viabilità forestale>> sono inserite le parole <<, nonché alle aree protette regionali e nazionali e ai siti SIC, ZSC, ZPS durante tutto il periodo dell'anno>>"

MORETTI, CARLI

Emendamento modificativo (3.3)

"Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento DPRReg 0284-2017 in attuazione degli articoli 10, comma 1 lettera f) e 39, comma 1, lettera a bis) della Legge regionale 6/2008, è così modificato:

<<Il limite massimo del contributo per le attività di cui all'articolo 5 è di euro 6.000,00 per ogni singola associazione di riserva di caccia.>>"

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari per il Bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.3.1)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Alla fine del comma 2.1. dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua) sono aggiunte le seguenti parole: << I criteri generali tengono conto del rispetto delle tempistiche stabilite per gli interventi finanziati ai sensi del presente articolo con il precedente riparto.>>"

La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

All'articolo 3 del ddl n. 32 (S-stabilità) sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (3.1)

"Al comma 12, le parole <<formule innovative di spettacolo nei siti montani>> sono sostituite: <<formule di spettacolo innovative in quanto integrate nel contesto naturale e paesaggistico montano, adeguate e coerenti con le qualità ambientali, infrastrutturali, storico-culturali del sito prescelto ed ecosostenibili nelle fasi di organizzazione e gestione.>>"

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

NOTA. L'intervento modificativo esprime la prospettiva che eventi e spettacoli di elevata qualità contenutistica e degli allestimenti nelle Terre Alte del Friuli Venezia Giulia valorizzino l'offerta turistica eco sostenibile ed esperienziale della montagna e contribuiscano ad invertire la tendenza allo spopolamento e all'abbandono, equilibrando le esigenze socio economiche del territorio con i valori ambientali. Si rende perciò necessario precisare i limiti entro i quali i siti prescelti devono essere utilizzati per realizzare gli scopi previsti e per evitare di introdurre criticità e impatti ambientali nel fragile territorio montano, con ciò privilegiando modelli di fruizione turistica e ricreativa focalizzati sulla cultura del rispetto del patrimonio naturale e del benessere delle comunità locali e di tutti i visitatori.

## CALLIGARIS

### Emendamento modificativo (3.1.1)

"1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

A) All'articolo 3, comma 24, lettera b), dopo le parole <<aiuti di Stato>> sono aggiunte le seguenti: <<con la possibilità di stabilire criteri per l'erogazione in via anticipata senza garanzie>>."

Nota tecnica: Si interviene a modificare la disciplina del Programma valore agricoltura per prevedere che la Giunta, nell'ambito del Programma medesimo, possa prevedere criteri per erogare in via anticipata i relativi incentivi senza garanzie: si tratta di una modifica tesa a rafforzare le potenzialità del Programma, ovviamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti che la Giunta riterrà di individuare.

## FERRARI, CALLIGARIS

### Subemendamento modificativo all'emendamento 3.2, lettera L) (3.1.2)

"1. All'emendamento di pagina 3.2, lettera L), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 61 bis, dopo le parole <<autorizzata a concedere>> sono inserite le seguenti; <<a soggetti pubblici e privati>>;

b) al comma 61 quater, le parole <<da soggetti privati>>, sono sostituite dalla seguente: <<dai>>;

c) al comma 61 quinquies, lettera b), dopo le parole <<la disposizione e,>> sono inserite le seguenti: <<per i soli soggetti privati,>>;

d) al comma 61 septies la cifra 600.000 euro>> è sostituita dalla seguente <<660.000>>.

2. Agli oneri di cui alla lettera d) del comma 1 si provvede mediante storno per pari importo a valere della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), capitolo S/970090"

Nota tecnica:

Con tale norma si integrano i soggetti beneficiari del contributo e si stanziano ulteriori 60.000,00 euro per le finalità di cui all'emendamento S. 3.2, LETTERA L), comma 61 bis.

## BUDAI, BUNA, CALLIGARIS

### Subemendamento modificativo all'emendamento 3.2 lettera C) (3.1.3)

"All'emendamento all'articolo 3 di pagina 3.2 LETTERA C è apportata la seguente variazione tabellare:

TABELLA C relativa all'articolo 3

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

CAPITOLO S/69403

| 2025: + 200.000,00 | 2026: --- | 2027: ---- |

COPERTURA:

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORENTI

CAPITOLO S/970090

| 2025: - 200.000,00 | 2026: --- | 2027: ---- |

## GIUNTA REGIONALE

### Subemendamento modificativo dell'emendamento 3.2 (3.1.4)

“Alla lettera O) dell'emendamento 3.2 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 62, relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni.”

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 07 – Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

8093/S FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMOFVG PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

L.R. N. 13 DEL 2022 ART. 2 COMMA 34, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/8, L.R. N. 50 DEL 1993 ART. 5/8 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/2 COMMA 8, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/2 COMMA 9, L.R. N.24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 14, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 16, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 17

-----

CASSA 0,00 2025 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

TITOLO 1 - Spese correnti

-----

CASSA 0,00 2025 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

-----

CASSA 0,00 2025 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

MISSIONE 07 – Turismo

-----

CASSA 0,00 2025 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

14733/S CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 15

-----

CASSA 0,00 2025 - 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----

CASSA 0,00 2025 - 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

-----

CASSA 0,00 2025 - 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

-----

CASSA 0,00 2025 - 550.000,00 2026 0,00 2027 0,00

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (3.2)

"Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 26 è inserito il seguente:

<<26 bis. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa 300.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62>> (NI S/69403)

B) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) è aggiunta la seguente:

<<b bis) investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e per l'accumulo di energia.>>

61 ter. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 5 della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 61 bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo>>.

C) Dopo il comma 61, sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. In attuazione dell'articolo 5, comma 1 bis della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in via straordinaria, è autorizzata la conversione in sovvenzione dei finanziamenti erogati dal Fondo di rotazione mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi, fino all'importo complessivo massimo di 10 milioni di euro.

61 ter. È fatta salva la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse nell'ambito del "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare).

61 quater. Per le finalità previste dal comma 61 bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo>>.

D) Dopo il comma 61, sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di valorizzare gli aspetti culturali e didattici connessi alla trasformazione della risorsa forestale in ambiente montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata finanziare la realizzazione della nuova falegnameria regionale, nell'ambito del futuro "Polo per la valorizzazione del legno montano" di Pontebba.

61 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 61 bis è presentata dal Comune di Pontebba alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [foreste@certregione.fvg.it](mailto:foreste@certregione.fvg.it), corredata della relazione descrittiva dell'intervento, dal preventivo di spesa, del cronoprogramma nonché dell'impegno a cedere in uso gratuito i locali della falegnameria, una volta realizzati, all'Amministrazione regionale per il periodo di almeno venticinque anni dal collaudo dei lavori. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del finanziamento, che è erogato in via anticipata nella misura del 50% dell'importo concesso. La parte restante del finanziamento è erogato sulla base della progressione della spesa entro tre anni dalla data del decreto di concessione, prorogabili a seguito di richiesta motivata del Comune.

61 quater. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto

capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 >> (NI S/69413)

E) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3, comma 64 della legge regionale 7 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente il Piano di interventi di ripristino, adeguamento e nuova realizzazione di viabilità forestale approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 67 del medesimo articolo.

61 ter. Il Consorzio presenta la domanda per il contributo integrativo di cui al comma 61 bis entro l'1 marzo 2025. Le risorse sono concesse, tramite decreto del Servizio competente in materia di foreste, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Il decreto di concessione stabilisce i termini di rendicontazione e le modalità di esecuzione degli interventi, nel rispetto delle direttive tecniche di cui all'articolo 43 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)). Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 100 per cento dell'importo concesso.

61 quater. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 917.050 euro, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 >> (S/69150)

F) Dopo il comma 61, sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2025, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore del 28 novembre 2024, n. 60695 ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della delibera della Giunta regionale 30 aprile 2024, n. 624 (Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)).

61 ter. Per le finalità di cui al comma 61 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027>>. (S/68103).

G) Dopo il comma 61, sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2025, a scorrere la graduatoria approvata con decreto del Direttore del 28 novembre 2024, n.60318 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2023, n. 057/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

61 ter. Per le finalità di cui al comma 61 bis, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi

naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027>>. (S/2612, S/2613 e S/2614, S/2648).

H) Dopo il comma 61, sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di sostenere il comparto della vallicoltura lagunare anche alla luce delle condizioni climatiche avverse e delle criticità determinate dalle specie ittiofaghe, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese proprietarie o concessionarie di valli da pesca un aiuto straordinario per il rimborso delle spese sostenute, nel periodo dall'1 marzo al 31 agosto 2025 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione dei pesci allevati.

61 ter. Il contributo di cui al comma 61 bis è concesso, nella misura massima di 15.000 euro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

61 quater. Le domande per i contributi di cui al comma 61 bis sono presentate entro il 30 settembre 2025, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it) secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione comprovante le spese effettuate. Ogni impresa può presentare un'unica domanda di contributo.

61 quinquies. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni.

61 sexies. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62>> (NI S/69414)

I) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di promuovere la valorizzazione e la commercializzazione della Pitina e del Pestith, prodotti riconosciuti quali Presidi Slow Food, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel 2025 per realizzare, nelle relative aree di produzione, due distinte manifestazioni ciascuna diretta alla promozione di uno dei due prodotti.

61 ter. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it), entro il 31 marzo 2025 dalle organizzazioni che costituiscono articolazioni territoriali di Slow Food Italia, corredata della relazione contenente la descrizione delle attività programmate per l'organizzazione di entrambe le manifestazioni, il preventivo delle spese previste e il cronoprogramma degli eventi.

61 quater. Il contributo previsto al comma 61 bis è concesso nel limite massimo di 80.000 euro in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

61 quinquies. Il contributo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con

il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo di cui al comma 61 bis può essere erogato in via anticipata, in deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) in misura non superiore all' 85%, senza presentazione di garanzie.

61 sexies. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 >> (NI S/69415).

L) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di continuare a valorizzare la storia e le tradizioni locali legate alle produzioni lattiero - casearie, l'Amministrazione regionale, nel 2025, è autorizzata a concedere contributi straordinari diretti al completamento e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili già destinati a latterie non più utilizzati per finalità produttive, al fine di riutilizzarli quali centri di divulgazione dell'attività casearia, nonché per la fornitura di attrezzature e arredi strettamente connessi all'attività divulgativa.

61 ter. I contributi sono concessi nella misura massima di euro 300.000 per richiedente e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". L'IVA costituisce spesa ammissibile solo qualora rappresenti un costo per il soggetto richiedente e non può essere dallo stesso recuperata.

61 quater. La domanda per i contributi di cui al comma 61 bis è presentata da soggetti privati proprietari degli immobili, che hanno sede e sono operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e che non risultano essere beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3, comma 59 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 da 105 a 111) e di cui all'articolo 3, comma 105 della legge regionale 7 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).

61 quinquies. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 febbraio all'1 marzo 2025, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it), corredata:

a) per la manutenzione straordinaria degli immobili, dalla relazione descrittiva delle attività previste, dal quadro economico di spesa dettagliato e dal cronoprogramma;

b) per la fornitura di attrezzature e arredi, dalla relazione descrittiva delle modalità di impiego dei beni comprensiva di una planimetria che ne indica la disposizione e, da tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.

61 sexies. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello prevista dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

61 septies. Per le finalità previste dal comma 61 bis è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5. (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) – Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C di cui al comma 62>> (NI S/69416)

M) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<< 61 bis. Al fine di garantire un adeguato livello di manutenzione della viabilità e delle infrastrutture comunali nei comuni montani, come individuati dall'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di lavori esclusivamente in territorio montano quali, in particolare, il rifacimento della rete viaria, ivi compresa la manutenzione o la realizzazione di opere complementari e infrastrutture a rete.

61 ter. I contributi di cui al comma 61 bis sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e, comunque, nella misura massima di 200.000 euro. La spesa ammessa che eccede tale importo rimane a carico del Comune beneficiario e deve essere integralmente rendicontata. I contributi sono cumulabili con altri incentivi pubblici previsti da normative comunitarie, statali e regionali purché non diversamente stabilito dalle medesime.

61 quater. Le domande di contributo, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione, sono presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione Centrale competente in materia di politiche per la montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [montagna@certregione.fvg.it](mailto:montagna@certregione.fvg.it). Ogni Comune può presentare una sola domanda di contributo ad anno, a pena di inammissibilità delle domande precedenti l'ultima presentata.

61 quinquies. Le domande di contributo sono sottoscritte dal legale rappresentante del Comune a pena di inammissibilità e sono corredate della seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta dal legale rappresentante ove sono indicate le motivazioni che giustificano la realizzazione dell'opera e la sua localizzazione alla luce delle criticità esistenti;
- b) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune;
- c) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la viabilità e le infrastrutture oggetto di intervento siano classificate comunali e, in caso di viabilità e infrastrutture di proprietà di altri enti pubblici, il Comune disponga del titolo per realizzare gli interventi;
- d) autorizzazione al legale rappresentante alla presentazione della domanda di contributo, deliberata dall'organo competente.

61 sexies. Sono considerate spese ammissibili tutte quelle destinate alla realizzazione dell'opera come individuate dal vigente Codice dei contratti pubblici, escluse le spese per acquisizione di aree o immobili e sostenute dopo la presentazione della domanda.

61 septies. La concessione dei contributi avviene previo procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'applicazione di criteri che sono approvati con delibera della Giunta regionale tenendo conto, in particolare, della zona di svantaggio socio economico in cui ricade il Comune, della popolazione residente e della tipologia di intervento da realizzare.

61 octies. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione; i provvedimenti di concessione sono adottati entro i successivi sessanta giorni nel limite delle risorse disponibili. Il termine per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è stabilito nel decreto di concessione.

61 novies. Le modifiche all'intervento finanziato che incidono sulle finalità e sui criteri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria sono preventivamente

autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna; a tal fine il beneficiario presenta richiesta allegando la relazione che descrive e motiva le variazioni da apportare e la documentazione tecnica relativa alla modifica progettuale. L'importo del contributo concesso non può in nessun caso essere aumentato a seguito dell'autorizzazione.

61 decies. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e della legge 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

61 undecies. L'Amministrazione regionale può provvedere alla concessione dei contributi di cui al comma 61 bis anche attraverso le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché con i fondi assegnati dallo Stato per lo svolgimento delle funzioni ex decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).

61 duodecies. I commi da 1 a 6 quater dell'articolo 10 della legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) sono abrogati.

61 ter decies. Per le finalità previste dal comma 61 bis è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) – Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) – Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C di cui al comma 62 >>. (NI S/69427)

N) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Per consentire il recupero del materiale legnoso che si deposita nel lago di Barcis in forza di eventi meteorici avversi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barcis un contributo straordinario per l'anno 2025, per gli investimenti necessari a realizzare, in via sperimentale, un sistema di prelievo del materiale galleggiante presente nel bacino, da attuarsi anche in collaborazione con i soggetti deputati alla gestione dei servizi di interesse economico generale in ambito ambientale del territorio.

61 ter. Si considerano spese ammissibili quelle correlate all'acquisto dei macchinari per il recupero del materiale legnoso e alle opere necessarie al deposito e alla preparazione del materiale prelevato per il successivo trasporto nelle sedi di lavorazione.

61 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 bis è presentata entro il 31 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredata dalla relazione descrittiva delle iniziative da realizzare con indicazione dell'iter autorizzatorio, dal preventivo di spesa relativo ai sistemi tecnologici, dal quadro economico e dal cronoprogramma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione semplificata delle spese in applicazione dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. Previa specifica istanza, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di garanzie.

61 quinquies. Per le finalità previste dal comma 61 bis è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) – Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C di cui al comma 62 >> (NI S/69428)

O) Al comma 62 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli

anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====

TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)

=====

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69416/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL COMPLETAMENTO E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI, GIA' DESTINATI A LATTERIE, RIUTILIZZATI QUALI CENTRI DI DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' CASEARIA NONCHÉ PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE CONNESSI ALL'ATTIVITA' DA SVOLGERSI AL LORO INTERNO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----

CASSA	0,00	2025	600.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----

CASSA	0,00	2025	600.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

-----

CASSA	0,00	2025	600.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

-----

CASSA	0,00	2025	600.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 - Spese correnti

8093/S FINANZIAMENTO ANNUO A PROMOTURISMOFVG PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE  
L.R. N. 13 DEL 2022 ART. 2 COMMA 34, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 2 COMMA 3, L.R. N. 21 DEL 2016 ART. 69/8, L.R. N. 50 DEL 1993 ART. 5/8 COMMA 1, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/2 COMMA 8, L.R. N. 23 DEL 2015 ART. 12/2 COMMA 9, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 14, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 16, L.R. N. 24 DEL 2021 ART. 2 COMMA 17

-----

CASSA	0,00	2025	750.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

TITOLO 1 - Spese correnti

-----

CASSA	0,00	2025	750.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

-----

CASSA	0,00	2025	750.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

MISSIONE 07 - Turismo

-----

CASSA	0,00	2025	750.000,00	2026	0,00	2027	0,00
-------	------	------	------------	------	------	------	------

-----

-----  
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 - Spese correnti

3110/S SPESE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO E DIDATTICO, PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE NONCHÉ PER IL MONITORAGGIO DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT - U.1.03.02.99.000 - ALTRI SERVIZI

L.R. N. 17 DEL 2006 ART. 24 COMMA 1

-----  
CASSA 0,00 2025 22.000,00 2026 22.000,00 2027 22.000,00

-----  
TITOLO 1 - Spese correnti

-----  
CASSA 0,00 2025 22.000,00 2026 22.000,00 2027 22.000,00

-----  
PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

-----  
CASSA 0,00 2025 22.000,00 2026 22.000,00 2027 22.000,00

-----  
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69150/S CONTRIBUTO AL CONSORZIO BOSCHI CARNICI ANALIZZATO AL PIANO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI VIABILITA' FORESTALE

L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 3 COMMA 64

-----  
CASSA 0,00 2025 917.050,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
69413/S FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FALEGNAMERIA REGIONALE NELL'AMBITO DEL FUTURO 'POLO PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO MONTANO' DI PONTEBBA

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 1.500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
6942B/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BARCIS PER GLI INVESTIMENTI NECESSARI A REALIZZARE, IN VIA SPERIMENTALE, UN SISTEMA DI PRELIEVO DEL MATERIALE GALLEGGIANTE PRESENTE NEL BACINO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----  
CASSA 0,00 2025 2.917.050,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

-----  
CASSA 0,00 2025 2.917.050,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

-----  
CASSA 0,00 2025 2.917.050,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

69427/S CONTRIBUTI PER LAVORI IN TERRITORIO MONTANO DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLE  
INFRASTRUTTURE DELLA VIABILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 2.000.000,00 2026 2.000.000,00 2027 2.000.000,00

-----  
TITOLO 2 -Spese in conto capitale

-----  
CASSA 0,00 2025 2.000.000,00 2026 2.000.000,00 2027 2.000.000,00

-----  
PROGRAMMA 5. Viabilità e infrastrutture stradali

-----  
CASSA 0,00 2025 2.000.000,00 2026 2.000.000,00 2027 2.000.000,00

-----  
MISSIONE 10 -Trasporti e diritto alla mobilità

-----  
CASSA 0,00 2025 2.000.000,00 2026 2.000.000,00 2027 2.000.000,00

-----  
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 -Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

18075/S FINANZIAMENTO AI CONSORZI DI BONIFICA PER PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO ED  
ECONOMICA, DEFINITIVI O ESECUTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NECESSARIE AL RECUPERO DI RISORSE  
IDRICHE PER FINALITA' IRRIGUE E A GARANZIA DEL DEFLUSSO VITALE MINIMO (DVM)

L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 50.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
69403/S FINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITA' REDDITIVITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE  
DELLE IMPRESE AGRICOLE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DEL 'PROGRAMMA VALORE AGRICOLTURA' – SPESE CORRENTI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 300.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
69415/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA  
VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PITINA E DEL PESTITH

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 80.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
TITOLO 1 - Spese correnti

-----  
CASSA 0,00 2025 430.000,00 2026 0,00 2027 0,00

-----  
TITOLO 2 - Spese in conto capitale

6555/S FINANZIAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA IDRAULICA AL CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - ORA  
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA

L.R. N. 22 DEL 2007 ART. 6 COMMA 25

-----  
CASSA 0,00 2025 -1.300.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  
L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

-----  
CASSA 0,00 2025 -5.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

14733/S CONTRIBUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE  
L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 15

-----  
CASSA 0,00 2025 - 610.345,82 2026 0,00 2027 0,00  
-----

69396/S FINANZIAMENTO DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO 'INVESTIMENTI' DEL PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER IL SETTORE VITIVINICOLO PER LA CAMPAGNA 2022/2023  
L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 195.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

69412/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEDICATA ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER I QUALI E' CONSENTITA LA CONVERSIONE PARZIALE IN SOVVENZIONE  
L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 5.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----  
CASSA 0,00 2025 -1.715.345,82 2026 0,00 2027 0,00  
-----

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

-----  
CASSA 0,00 2025 -1.715.345,82 2026 0,00 2027 0,00  
-----

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

TITOLO 1 - Spese correnti

69414/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE PROPRIETARIE O CONCESSIONARIE DI VALLI DA PESCA A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI ADEGUATI ALL'ALIMENTAZIONE DEI PESCI ALLEVATI  
L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 100.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

TITOLO 1 - Spese correnti  
-----

CASSA 0,00 2025 100.000,00 2026 0,00 2027 0,00

PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca

CASSA 0,00 2025 100.000,00 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

CASSA 0,00 2025 - 1.185.345,82 2026 0,00 2027 0,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

1066/S FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI DEI COMUNI MONTANI

L.R. N. 1 DEL 2007 ART. 7 COMMA 106, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 10 COMMA 2, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 10 COMMA 3,  
L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 10 COMMA 4, L.R. N. 14 DEL 2012 ART. 10 COMMA 5

CASSA 0,00 2025 - 2.000.000,00 2026 -2.000.000,00 2027 -2.000.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 - 2.000.000,00 2026 -2.000.000,00 2027 -2.000.000,00

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

CASSA 0,00 2025 - 2.000.000,00 2026 -2.000.000,00 2027 -2.000.000,00

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

CASSA 0,00 2025 - 2.000.000,00 2026 -2.000.000,00 2027 -2.000.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970853/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE

L.R. N. 7 DEL 2024 ART. 3

CASSA 0,00 2025 - 1.500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 1 - Spese correnti

CASSA 0,00 2025 - 1.500.000,00 2026 0,00 2027 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CASSA 0,00 2025 - 686.654,18 2026 -22.000,00 2027 -22.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

CASSA 0,00 2025 - 686.654,18 2026 -22.000,00 2027 -22.000,00

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

CASSA 0,00 2025 - 2.186.654,18 2026 -22.000,00 2027 -22.000,00

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

CASSA 0,00 2025 - 2.186.654,18 2026 -22.000,00 2027 -22.000,00

FASIOLO, MARTINES, MENTIL, CARLI, COSOLINI, RUSSO

Emendamento modificativo (3.3)

"All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 35 la cifra <<50.000>> è sostituita dalla seguente: <<80.000>>;

2) Il comma 36 è sostituito dal seguente:

<<Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 20, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 35 è destinata la spesa ulteriore di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62. (S/4166).>>."

Tabella C relativa all'articolo 3

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 150.000,00 | 2026: ---- | 2027: ---- |

CAPITOLO 4166 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI TECNICI AD INDIRIZZO "AGRARIO, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE" E AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AD INDIRIZZO "SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE" PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI L.R. N. 14 DEL 2016 ART. 2 COMMA 152, L.R. N. 45 DEL 2017 ART. 3 COMMA 17, L.R. N. 29 DEL 2018 ART. 3 COMMA 17, L.R. N. 24 DEL 2019 ART. 3 COMMA 20 +150.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 150.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 150.000,00 euro per l'anno 2025

HONSELL

Emendamento modificativo (3.4)

"1. All'articolo 3, dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di promuovere pratiche agricole sostenibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese agricole per l'anno 2025 per finanziare progetti di agricoltura

rigenerativa finalizzati a migliorare la fertilità del suolo, aumentare la biodiversità e ridurre l'uso di pesticidi.

61 ter. I contributi di cui al comma 61 bis saranno concessi nel rispetto del regime 'de minimis' per il settore agricolo, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, che prevede un massimale di 25.000 euro per impresa su un periodo di tre esercizi finanziari. Le spese ammissibili includono:

- a) acquisto di attrezzature e materiali necessari per l'implementazione di pratiche rigenerative;
- b) costi di formazione e consulenza specialistica;
- c) spese per l'adozione di tecniche innovative volte alla riduzione dell'uso di pesticidi.

61 quater. Le modalità di presentazione delle domande, i criteri di selezione e le procedure di erogazione dei contributi saranno definiti con apposito bando regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di aiuti di Stato.

61 quinquies. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 (NI).>>"

NOTA: L'emendamento proposto mira a incentivare la transizione verso pratiche agricole sostenibili mediante il finanziamento di progetti di agricoltura rigenerativa. Tale approccio intende rispondere a tre obiettivi principali:

- a) migliorare la fertilità del suolo attraverso l'adozione di tecniche innovative che favoriscano la rigenerazione naturale dei terreni agricoli;
- b) aumentare la biodiversità con l'introduzione di colture polifunzionali, la protezione degli ecosistemi naturali e la diversificazione delle pratiche colturali;
- c) ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici promuovendo metodi di difesa biologica e tecnologie a basso impatto ambientale.

Questa misura si inserisce nel quadro delle politiche regionali per la promozione della sostenibilità ambientale e della competitività del settore agricolo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive e di valorizzazione delle risorse naturali locali.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE  
Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA C (RELATIVA ALL'ART. 3)

MISSIONE 09: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  
PROGRAMMA 1: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

2025: + 2.000.000 | 2026: -- | 2027: --

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

2025: - 2.000.000 | 2026: -- | 2027: --

HONSELL

### Emendamento modificativo (3.5)

"1. All'articolo 3, dopo il comma 61, sono aggiunti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica nel settore agricolo e migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle pratiche produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle aziende agricole per l'adozione di sistemi di monitoraggio avanzato basati su tecnologie IoT - Internet of Things, mirando a favorire una gestione più consapevole e sostenibile delle risorse naturali.

61 ter. Gli ambiti di applicazione dei contributi includono:

a) il monitoraggio del suolo e delle colture, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali, in particolare l'acqua, e favorire la progressiva eliminazione dei fertilizzanti chimici attraverso pratiche rigenerative e l'impiego di soluzioni biologiche;

b) il controllo dell'ambiente nelle serre e negli allevamenti, per garantire condizioni ottimali di benessere degli animali e delle piante, riducendo sprechi energetici e di risorse;

c) la gestione delle operazioni agricole in maniera automatizzata ed assistita, contribuendo al supporto del lavoro degli operatori.

61 ter. I contributi di cui al comma 61 bis potranno coprire fino al 60% delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di sistemi IoT, incluse le eventuali consulenze tecniche necessarie. Il contributo massimo concedibile per azienda agricola è fissato in 15.000 euro.

61 quater. Le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i criteri di ammissibilità e le procedure di valutazione verranno stabiliti attraverso apposito bando regionale. Il bando dovrà prevedere ad individuare:

a) le modalità di presentazione delle domande, incluse le scadenze e la documentazione obbligatoria da allegare;

b) i criteri di priorità nella concessione dei contributi, con particolare attenzione alle aziende agricole che adottano tecnologie in grado di generare un impatto significativo in termini di sostenibilità ambientale e ottimizzazione delle risorse;

c) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo, indicando chiaramente i termini e le condizioni per la liquidazione delle somme, nonché le verifiche documentali e in loco per garantire la corretta destinazione delle risorse.

61 quinquies. I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo al regime "de minimis".

61 sexies. Per le finalità di cui al comma 61 bis, è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 (NI).>>"

NOTA: L'emendamento proposto prevede l'erogazione di contributi alle aziende agricole per l'adozione di sistemi di monitoraggio avanzato basati su tecnologie IoT (Internet of Things), finalizzati a ottimizzare le pratiche produttive e migliorare la sostenibilità ambientale.

CAPITOLO DI PRELIEVO (COPERTURA): 70007 "PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

CAPITOLO DI DESTINAZIONE: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

Conseguentemente vanno apportate le seguenti modifiche tabellari:

TABELLA C (RELATIVA ALL'ART. 3)

---

MISSIONE 09: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA  
PROGRAMMA 1: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE  
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

---

2025: + 1.500.000		2026: --		2027: --
-------------------	--	----------	--	----------

---

TABELLA K (RELATIVA ALL'ART. 11)

---

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI  
PROGRAMMA 3: ALTRI FONDI  
TITOLO 1: SPESE CORRENTI

---

2025: - 1.500.000		2026: --		2027: --
-------------------	--	----------	--	----------

---

MAURMAIR

Emendamento modificativo (3.6)

"1. All'articolo 3, dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari ottenuti con il "Lievito Madre da Rinfresco", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese con sede operativa in regione che hanno aderito o che intendono aderire a organismi consortili di tutela del Lievito Madre operanti a livello nazionale, un contributo straordinario a sostegno dei costi di certificazione e formazione.

61 ter. I contributi di cui al 61 bis sono concessi nella misura massima di 1.250 euro a beneficiario, a titolo di "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

61 quater. I contributi sono erogati per il tramite degli organismi consortili di tutela del Lievito Madre operanti a livello nazionale, di seguito organismi consortili.

61 quinquies. Le domande per la concessione dei contributi di cui al 61 bis sono presentate dagli organismi consortili entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica, all'indirizzo [competitivita@certregione.fvg.it](mailto:competitivita@certregione.fvg.it); alle domande degli organismi consortili sono allegare le domande delle singole imprese richiedenti, redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e corredate della documentazione relativa all'avvenuta adesione ad un organismo consortile ovvero della dichiarazione di impegno di aderire entro sei mesi dalla concessione del contributo, della relazione contenente la descrizione delle attività di formazione da realizzare e delle certificazioni da ottenere, nonché del relativo preventivo di spesa. Il medesimo organismo consortile può presentare un'unica domanda, a pena di inammissibilità di quelle presentate in data anteriore.

61 sexies. Entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 61 quinquies, i contributi sono concessi ai beneficiari e, in caso di risorse insufficienti, sono proporzionalmente ridotti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; l'erogazione del contributo per i beneficiari che si sono impegnati ad aderire agli organismi consortili è subordinata all'avvenuta adesione entro il termine di cui al comma 61 bis da dimostrare in sede di rendicontazione.

61 septies. Per le finalità previste dal comma 61 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. ( ) - Programma n. ( ) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 (capitolo N.I./S)"

CAPITOLO DI DESTINAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE:

S/NI

---

2025: + 40.000,00 euro      2026: --- 2027: ---

---

CASSA 2025      + 40.000,00 euro

CAPITOLO DI COPERTURA:

S/970090 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

---

2025 - 40.000,00 euro      2026 --- 2027: ---

---

CASSA 2025      - 40.000,00 euro

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI

Emendamento modificativo (3.7)

"1. Dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di promuovere consumi alimentari di filiera corta, più responsabili e sensibili verso l'ambiente, nonché forme di sensibilizzazione della collettività e delle categorie economiche sui benefici derivanti da una transizione ecologica del sistema zootecnico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ad aziende agricole locali che adottano metodi di allevamento sostenibili non intensivi e rispettosi del benessere animale.

61 ter. I contributi di cui al comma 61 bis sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

61 quater. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 61 bis, l'importo minimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.

61 quinquies. Per le finalità previste dal comma 61 bis è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) —Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) — Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 (CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE).>>.

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

---

2025..300.000,00| 2026--|2027--|"

---

LIGUORI, PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, MASSOLINO

Emendamento modificativo (3.8)

"1. Dopo il comma 61 è inserito il seguente:

<< 61 bis. Per la finalità prevista dall'articolo 5, commi 1, della legge regionale 29/1967 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello

stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62. ( S/NI \_\_\_\_\_).>>.

COPERTURA:

=====TABELLA C relativa all'art. 3 =====

Missione: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma: 3 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

| 2025: -1.000.000,00 | 2026: - 1.000.000,00 | 2027: - 1.000.000,00 |

NOTA: Nell'era dell'intelligenza artificiale, nonostante le capacità produttive dei floricoltori di adeguarsi alle normative europee in termini di coltivazioni, con tecniche sperimentali votate alla riduzione e sprechi dell'acqua, dei concimi, con una riduzione di circa l'80% dei fitofarmaci, sostituendoli con microrganismi della rizosfera, repellenti e insetti utili, riducendo il consumo di fonti fossili per il riscaldamento delle serre con fonti energetiche del tipo fotovoltaico e cippato di legno, la continua ricerca in loco di tecniche sempre più affinate, la floricoltura vive attualmente un gap tecnico sulle forme di lavorazione all'interno delle serre.

Per affrontare queste sfide, si rende necessario, l'ammodernamento delle attrezzature per la lavorazione del processo produttivo, con invasatrici, decastatori di vasi e di vassoi, trapiantatrici, nastri trasportatori e robot per il caricamento dei vasi. Tutto ciò per migliorare il livello lavorativo degli operatori e rendere più economico e funzionale tutto il sistema produttivo.

Per raggiungere l'obiettivo si richiama il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29/1967 così recita "Art. 5 Possono essere concessi contributi in conto capitale fino al massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore dei produttori agricoli singoli od associati, nonché degli Enti ed Istituti di cui all' art. 2, quinto comma, per iniziative inerenti ai settori orticolo e floricolo, e cioè manufatti fissi o mobili per la forzatura e la protezione delle piante ed attrezzature connesse, macchine atte alla sterilizzazione del terreno e altre piccole macchine motrici ed operatrici, attrezzature necessarie per la lotta antiparassitaria, dissodamenti, sistemazioni del terreno (ivi compresi i muri di sostegno) e impianti irrigui".

## CONFICONI, CARLI

### Emendamento modificativo (3.9)

"Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<< 61 bis. Al fine di limitare l'inquinamento ambientale derivante dallo smog, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia per l'acquisizione di aree ove mettere a dimora essenze arboree e per la realizzazione di boschi urbani e barriere verdi.

61 ter. All'articolo 32, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<< c bis) nell'ambito del piano straordinario di sostenibilità ambientale denominato "Un albero per ogni abitante", a tutti i soggetti, pubblici e privati, disponibili nel triennio 2024 – 2026 ad accogliere in ambiti idonei il materiale vivaistico. La direzione centrale competente in materia forestale provvede alla necessaria assistenza nella messa a dimora delle piante.>>.

61 quater. Per le finalità previste dai commi 61 bis e 61 ter è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000,00 euro suddivisa in ragione di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. ...(..) - Programma n. ...(..) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella C di cui al comma 62 (capitolo di nuova istituzione).>>"

Copertura:

=====

TABELLA K relativa all'articolo 11

=====

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 500.000,00 | 2026: -500.000,00 | 2027: -500.000,00 |

CAPITOLO 70007 NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- 500.000,00 euro per l'anno 2025
- 500.000,00 euro per l'anno 2026
- 500.000,00 euro per l'anno 2027

FASIOLO, POZZO, MENTIL, CARLI

Emendamento modificativo (3.10)

"All'articolo 3 dopo il comma 61 è aggiunto il seguente:

<<61 bis. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, caratterizzazione, valorizzazione e promozione del tartufo nella nostra regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 15.000 euro a favore dell'Associazione "Tartufai del Friuli Venezia Giulia".

61 ter. Per le finalità di cui al comma 61 bis, l'Associazione "Tartufai del Friuli Venezia Giulia", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

61 quater. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) – Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella C di cui al comma 62. (cap. XI).>>."

Tabella C relativa all'articolo 3

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 15.000,00 | 2026: ---- | 2027: ---- |

CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE

+15.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

TABELLA K Relativa all'articolo 11

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA	3	Altri fondi
TITOLO	1	Spese correnti

| 2025: - 15.000,00 | 2026: ---- | 2027: ---- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-15.000,00 euro per l'anno 2025

NOTA: L'emendamento propone il sostegno dell'attività promossa dall'unica associazione regionale che si occupa della tartuficoltura. Il lavoro di ricerca, caratterizzazione, valorizzazione e promozione del tartufo nella nostra regione viene svolto in stretta collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura, alla Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiana, al Parco delle Prealpi Giulie... Lo sviluppo della filiera va sostenuto in quanto presenta interessanti prospettive economiche, turistiche, enogastronomiche e di collaborazione transfrontaliera.



PROGRAMMA 3 Altri fondi  
TITOLO 1 Spese correnti

| 2025: - 8.000.000,00 | 2026: - 8.000.000,00 | 2027: - 8.000.000,00 |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 8.000.000,00 euro per l'anno 2025

- 8.000.000,00 euro per l'anno 2026

- 8.000.000,00 euro per l'anno 2027

GHERSINICH, CALLIGARIS, BUNA

Emendamento modificativo (3.13)

"1. Dopo il comma 61 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti commi:

<<60 bis. Al fine di garantire il totale e definitivo completamento dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria inerenti il Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore della struttura un contributo straordinario dell'importo massimo 40.000 euro.

60 ter. Il contributo di cui al comma 60 bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

60 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 60 bis è presentata, entro l'1 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [qualita@certregione.fvg.it](mailto:qualita@certregione.fvg.it), corredata di una relazione illustrativa, del preventivo di spesa dell'intervento nonché della documentazione comprovante la disponibilità dei beni fino al completamento dei lavori e l'assenso ai medesimi del proprietario dell'immobile.

60 quinquies. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

60 sexies. Per le finalità di cui al comma 60 bis è destinata la spesa di 40.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. S/NI

60 septies. Agli oneri derivanti dal comma 60 sexies, si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri fondi), Titolo n. 1 (spese correnti), dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025-2027. Capitolo 970090>>"

Nota tecnica

Al fine di completare i lavori di costruzione e manutenzione straordinaria inerenti la struttura "Casa del Prosecco", prevista dal Protocollo sul Prosecco Doc, sottoscritto nel 2010 dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF), dalla Regione FVG e da diverse associazioni degli agricoltori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore della struttura medesima un contributo straordinario per l'anno 2025.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, LIGUORI, PELLEGRINO

Emendamento modificativo (3.13.1)

"1. Dopo il comma 61 sono aggiunti i seguenti:

<<61 bis. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) è così sostituito:

<<3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 350,00 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro, e non è cumulabile con altre sovvenzioni.>>.

61 ter. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 9/2005 come modificato dal comma 61 bis è destinata la spesa di 50.000,00 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma 1 (Difesa del suolo) – Titolo 1 (Spese correnti) del Bilancio di Previsione 2025-2027 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62 (CAPITOLO 2220).>>.”

COPERTURA:

MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 970090 - NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

|2025 -50.000,00 |2026 -- |2027 -- |

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (3.13.2)

“Nel testo dell'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

A) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nel Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PS PAC), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere anche attraverso finanziamenti integrativi regionali le spese per l'attuazione, il monitoraggio, la valutazione, l'informazione e la comunicazione delle attività realizzate a livello regionale nell'ambito del CSR.

61 ter. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa complessiva di 3.660.000 euro suddivisa in ragione di 366.000 euro per l'anno 2025, 961.360 euro per l'anno 2026, 2.332.640 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62. (NI S/69430; NI S/69431)>>.

B) Dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

<<61 bis. Al fine di garantire il totale e definitivo completamento dei lavori di costruzione e manutenzione straordinaria inerenti il Centro di promozione del Prosecco, di seguito Centro, di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), realizzato nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo per la valorizzazione della DOC Prosecco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al gestore della struttura un contributo straordinario dell'importo massimo 40.000 euro.

61 ter. Il contributo di cui al comma 61 bis è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.

61 quater. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 bis è presentata, entro l'1 marzo 2025, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [qualita@certregione.fvg.it](mailto:qualita@certregione.fvg.it), corredata di una relazione illustrativa, del

preventivo di spesa dell'intervento nonché della documentazione comprovante la disponibilità dei beni fino al completamento dei lavori e l'assenso ai medesimi del proprietario dell'immobile.

61 quinquies. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo

61 sexies. Per le finalità di cui al comma 61 bis è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 62. (NI S/69524)>>.

C) Al comma 62 relativamente alle variazioni previste dalla Tabella C sono apportate le variazioni contabili relative alle Missioni, Programmi, Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della Tabella C e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per Missione, Programma, Titolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle Missioni, Programmi e Titoli interessati dalle variazioni."

=====  
TABELLA C (RELATIVA ALL'ARTICOLO 3)  
=====

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

11305/S INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO REGIONALE DA REALIZZARSI ATTRAVERSO DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA

L.R. N. 14 DEL 2002 ART. 51

-----  
CASSA 0,00 2025 187.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----  
CASSA 0,00 2025 187.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico

-----  
CASSA 0,00 2025 187.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

-----  
CASSA 0,00 2025 187.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO 1 - Spese correnti

4007/S FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE IN AGRICOLTURA

L.R. N. 22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 6 LETT. C, L.R. N. 3 DEL 2024 ART. 43 COMMA 1, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 1, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 2 COMMA 1, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 57

-----  
CASSA 0,00 2025 0,00 2026 0,00 2027 2.000.000,00  
-----

69403/S FINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA COMPETITIVITA' REDDITIVITA' E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE IMPRESE AGRICOLE MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DEL 'PROGRAMMA VALORE AGRICOLTURA' - SPESE CORRENTI

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 300.000,00 2027 300.000,00

---

69429/S PROGRAMMI OPERATIVI IS ORTOFRUTTA – ACCERTAMENTO VALORE PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (VPC). DELEGA FUNZIONI ALL'AGEA REGOLAMENTO C.E.E. N.2115 DEL 2021 ART. 15 COMMA 7, REGOLAMENTO C.E.E. N. 2115 DEL 2021 ART. 14

---

CASSA 0,00 2025 6.000,00 2026 6.000,00 2027 6.000,00

---

69430/S FINANZIAMENTO INTEGRATIVO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE ATTIVITA' COLLEGATE AGLI INTERVENTI PREVISTI NEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PS PAC) - CONSULENZE

L.R. STAB. N.1 DEL 2024 ART. 3

---

CASSA 0,00 2025 366.000,00 2026 717.360,00 2027 1.673.840,00

---

69431/S FINANZIAMENTO INTEGRATIVO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE ATTIVITA' COLLEGATE AGLI INTERVENTI PREVISTI NEL COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PS PAC) - CONSULENZE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 244.000,00 2027 658.800,00

---

TITOLO 1 - Spese correnti

---

CASSA 0,00 2025 372.000,00 2026 1.267.360,00 2027 4.638.640,00

---

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

7291/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
L.R. N. 80 DEL 1982 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 1, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 3, L.R. N. 4 DEL 1995 ART.4, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 5, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 6, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 7, L.R. N. 4 DEL 1995 ART. 8, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 12, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 2 COMMA 8, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 4 LETT. B, L.R. N. 18 DEL 2011 ART. 2 COMMA 12, L.R. N. 15 DEL 2020 ART. 3 COMMA 38

---

CASSA 0,00 2025 5.000.000,00 2026 0,00 2027 4.214.895,75

---

14733/S CONTRIBUTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE

L.R. N. 22 DEL 2023 ART. 3 COMMA 15

---

CASSA 0,00 2025 -559.000,00 2026 923.785,62 2027 2.000.000,00

---

69393/S FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA VALORE AGRICOLTURA FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETITIVITA', REDDITIVITA' E SOSTENIBILITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

---

CASSA 0,00 2025 0,00 2026 5.000.000,00 2027 5.000.000,00

---

6941/S FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE SPECIALE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO, ISTITUITO CON LEGGE REGIONALE 80/1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DEDICATA ALL'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER I QUALI E' CONSENTITA LA CONVERSIONE PARZIALE IN SOVVENZIONE

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 -5.000.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

69524/S CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL COMPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SEDE DEL CENTRO DI PROMOZIONE DEL PROSECCO

L.R. STAB. N. 1 DEL 2024 ART. 3

-----  
CASSA 0,00 2025 40.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

-----  
CASSA 0,00 2025 -519.000,00 2026 5.923.785,62 2027 11.214.895,75  
-----

PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

-----  
CASSA 0,00 2025 -147.000,00 2026 7.191.145,62 2027 15.853.535,75  
-----

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

-----  
CASSA 0,00 2025 -147.000,00 2026 7.191.145,62 2027 15.853.535,75  
-----

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

TITOLO 1 - Spese correnti

970090/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
CASSA 0,00 2025 -40.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

TITOLO 1 - Spese correnti

-----  
CASSA 0,00 2025 -40.000,00 2026 0,00 2027 0,00  
-----

TITOLO 2 - Speso in conto capitale

970852/S INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI ED ITTICHE

DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
CASSA 0,00 2025 0,00 2026 -7.191.145,62 2027 -15.863.535,75  
-----

TITOLO 2 - Speso in conto capitale

-----  
CASSA 0,00 2025 0,00 2026 -7.191.145,62 2027 -15.863.535,75  
-----

PROGRAMMA 3 - Altri fondi

-----  
CASSA 0,00 2025 -40.000,00 2026 -7.191.145,62 2027 -15.863.535,75  
-----

-----  
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  
-----

CASSA 0,00 2025 -40.000,00 2026 -7.191.145,62 2027 -15.863.535,75  
-----

POZZO, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, CELOTTI, CARLI  
Emendamento modificativo (3.14)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA C relativa all'articolo 3

=====

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 250.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 4007 FINANZIAMENTI PER LA PROMOZIONE DELLE CONOSCENZE IN AGRICOLTURA L.R. N.22 DEL 2022 ART. 3 COMMA 6 LETT. C, L.R. N.3 DEL 2024 ART. 43 COMMA 1, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 1, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 2 COMMA 1, L.R. N. 5 DEL 2006 ART. 10 COMMA 1, L.R. N. 17 DEL 2008 ART. 3 COMMA 57  
+ 250.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 250.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 250.000,00 euro per l'anno 2025

POZZO, MARTINES, RUSSO, MENTIL, FASIOLO, MORETTI, CARLI, COSOLINI  
Emendamento modificativo (3.15)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA C relativa all'articolo 3

=====

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 200.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 68176 CONCESSIONE DI AIUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLE IMPRESE AGRICOLE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE A COPERTURA DEI RISCHI IN AGRICOLTURA L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 30

LETT. A, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 30 LETT. B, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 30 LETT. C, L.R. N.13 DEL 2023 ART. 3 COMMA 30 LETT. D+ 200.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 200.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 200.000,00 euro per l'anno 2025

POZZO, MARTINES, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, MORETTI, CARLI  
Emendamento modificativo (3.16)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA C relativa all'articolo 3

=====

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 100.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

=====

CAPITOLO 11034 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLE COMMISSIONI DOVUTE SULLE GARANZIE RILASCIATE DAI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI) O DALL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) L.R. N.3 DEL 2024 ART. 46 COMMA 1, L.R. N. 25 DEL 2018 ART. 3 COMMA 23

+ 100.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 100.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

=====

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

- 100.000,00 euro per l'anno 2025

POZZO, MARTINES, FASIOLO, MENTIL, MORETTI, CARLI, COSOLINI  
Emendamento modificativo (3.17)

Tabella C relativa all'Art. 3

Nella Tabella C, relativa all'articolo 3, con riferimento alle Missioni, Programmi e Titoli, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa.

=====

TABELLA C relativa all'articolo 3

=====

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca  
PROGRAMMA 2 - Caccia e pesca  
TITOLO 1 - Spese correnti

| 2025: + 100.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 6130 SPESE PER INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL'ATTIVITA' VENATORIA ALL'AGRICOLTURA -IMPRESE L.R. N.13 DEL 2022 ART. 3 COMMA 70, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. A, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. B, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. E, L.R. N. 6 DEL 2008 ART. 10 COMMA 1 LETT. F, L.R. N. 10 DEL 2016 ART. 43 COMMA 1 LETT. K, L.R. N. 25 DEL 2016 ART. 3, L.R. N. 14 DEL 2018 ART. 2 COMMA 56 + 100.000,00 euro per l'anno 2025

Copertura:

=====

TABELLA K Relativa all'articolo 11

=====

Missione	20	Fondi e accantonamenti
Programma	03	Altri fondi
Titolo	02	Spese in conto capitale

| 2025: - 100.000,00 | 2026: --- | 2027: --- |

CAPITOLO 70007 PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49  
- 100.000,00 euro per l'anno 2025

L' assessore ZANNIER illustra gli emendamenti C 3.1, C 3.3.1, S 3.1.4, S 3.2 e S 3.13.2.

Il consigliere MENTIL illustra gli emendamenti C 3.2, di cui precisa l'assenza di oneri finanziari, S 3.11 e S 3.12.

Il PRESIDENTE, motivandone le ragioni, dichiara inammissibile l'emendamento C 3.3 che il consigliere MORETTI aveva incominciato ad illustrare.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento S 3.1.

Il consigliere CALLIGARIS dà per letti non solo l'emendamento S 3.1.1, ma anche l'emendamento S 3.1.3 a prima firma del consigliere Budai, il quale ha chiesto e ottenuto il congedo.

Il consigliere FERRARI illustra l'emendamento S 3.1.2.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti S 3.3 e S 3.10.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti S 3.4 e S 3.5.

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 12 dicembre, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 20.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO